SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 aprile 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico UNICOPC da presentare nel 1998 e della relativa busta.

98A3209

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1998. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

98A3235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 13 marzo 1998.

Proroga dei termini per la presentazione di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco, per quanto attiene l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati;

Visto il decreto 18 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 - serie generale - del 5 marzo 1998, ed in particolare l'art. 3 «Termini e modalità per la presentazione dei programmi pluriennali di «intervento» da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto che occorre provvedere alla proroga del termine stabilito nell'art. 3, primo comma, del citato decreto 18 ottobre 1997;

Decreta:

Il termine del 31 marzo 1998, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 85, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998, è prorogato alla data del 31 maggio 1998.

Roma, 13 marzo 1998

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 167

98A3343

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 marzo 1998, n. 113.

Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del decreto medesimo, il presente schema di regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «imprese», i soggetti autorizzati ad espletare i servizi di comunicazioni mobili e personali, per il cui esercizio sono disposte le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

b) «modifiche al piano», in particolare:

1) le liberazioni di banda che il Ministero della difesa deve effettuare per le esigenze dei servizi mobili e personali ivi comprese quelle di cui al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

2) le riallocazioni di banda operate con i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, recanti modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248, e del 12 giugno 1997, n. 135, e le liberazioni già effettuate nella banda 900 MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;

c) «oneri», i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa, anche in relazione alle attribuzioni esercitate in favore dei corpi di polizia e delle altre strutture competenti per la sicurezza dello Stato, computati come appresso specificato.

1) Rilevano ai fini del presente regolamento: i costi direttamente conseguenti alla necessità di modificare ovvero di sostituire gli impianti e i sistemi impiegati nelle bande di frequenze da liberare con altri idonei allo svolgimento dei servizi svolti nell'ambito della Difesa. Tali costi comprendono le spese di modifica degli impianti e dei sistemi suscettibili di modifiche in modo da poter operare nelle altre bande di frequenze ovvero le spese di acquisizione di nuovi impianti e sistemi destinati a sostituire quelli non modificabili. Nell'ambito dei costi sono incluse le spese necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio, nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare nelle bande di frequenze ove il servizio viene trasferito. Nell'ambito dei costi sono comprese: le spese per la installazione e la messa in opera degli impianti e sistemi acquisiti; le spese per l'acquisizione del supporto logistico necessario agli impianti e sistemi modificati o acquisiti; le spese di dismissione degli impianti, sistemi e materiali non più impiegabili e delle relative parti ricambio; le spese amministrative connesse alle attività di cui sopra. Rilevano altresì le spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro che vengono determinati ai sensi dell'articolo 2.

2) Nella valutazione dei costi per la sostituzione di impianti e sistemi non modificabili, va operata una riduzione pari ai fondi eventualmente già allocati dalla Difesa per la sostituzione o la manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.

3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per «supporto logistico» si intende l'insieme dei materiali e delle attività necessari al mantenimento in servizio per tre anni dei sistemi di comunicazione, costituito dalle parti di ricambio, dalla documentazione tecnica e dai corsi per il personale addetto all'impiego ed alla manutenzione. Si intende per «spese amministrative» l'insieme delle spese connesse all'acquisizione di beni e servizi, relative all'elaborazione dei capitolati tecnici di fornitura, agli studi eventualmente necessari ed alla formalizzazione dell'intero *iter* tecnico-amministrativo, compresa la gestione contrattuale, l'effettuazione dei collaudi e la liquidazione;

d) «quota annuale di partecipazione agli oneri»: la quota annuale che grava su ciascuna delle imprese in relazione a ciascun sistema tecnico utilizzato per l'espletamento del servizio di comunicazioni mobili e personali per le quali è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 2;

e) «quota provvisoria di partecipazione agli oneri»: la quota annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del criterio relativo alla ampiezza della banda di frequenza assegnata, che è utilizzata per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 2. Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal 1° gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal 1° luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;

f) «quota definitiva di partecipazione agli oneri»: la quota di partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque dall'inizio del mese in cui sono state disposte.

Art. 2.

Procedimento

1. Ai fini della determinazione della quota annuale di partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano, tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di comunicazioni per il cui espletamento sono disposte le modifiche al piano e le conseguenti liberazioni delle bande di frequenze. Gli oneri riferiti a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese.

2. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile in tecnica DCS 1800, gli oneri sono ripartiti, per metà, proporzionalmente all'ampiezza delle bande di frequenze assegnate all'imprese e, ove la assegnazione riguardi solo una parte del territorio nazionale, con riduzione

in funzione della popolazione coperta; per l'altra metà, in funzione del fatturato complessivo derivante dalla offerta al pubblico dei servizi di comunicazione in tecnica numerica (GSM 900 e DCS 1800) rispetto al corrispondente mercato di riferimento, costituendo il sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900.

3. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema DCS 1800.

4. In ogni caso, al fine di rendere equa la ripartizione degli oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono il servizio al pubblico l'ampiezza di banda assegnata viene convenzionalmente valutata doppia in quanto dette imprese non partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato.

5. Il Ministero delle comunicazioni trasmette ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, i dati relativi alle assegnazioni delle bande di frequenze, al fatturato delle imprese nonché quello del mercato di riferimento.

6. Il Ministero della difesa determina il complesso degli oneri derivantigli per ciascuna gamma di frequenze e la loro suddivisione in esercizi finanziari in quote per quanto possibili costanti nel caso che la liberazione avvenga su un arco pluriennale. Nel caso di diminuita disponibilità di spettro, la spesa è pari al maggior costo derivante dallo svolgimento dei servizi di telecomunicazione con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli impianti o sistemi già di pianificata realizzazione e a quelli di cui è realisticamente ipotizzabile lo sviluppo e la realizzazione nell'arco di anni quindici.

Alla scadenza di tale arco temporale, qualora perdurasse l'impossibilità di compensare con assegnazione di banda le residue necessità di spettro direttamente collegate alle liberazioni effettuate, il Ministero della difesa rideterminerà la suddetta spesa sulla base di medesimi criteri e relativamente ad un ulteriore arco di anni quindici.

7. Il Ministero della difesa comunica gli oneri, come sopra individuati e suddivisi in esercizi finanziari, al Ministero delle comunicazioni che determina le quote annuali, provvisorie e definitive, di ciascuna impresa.

8. Il Ministero della difesa individua, in alternativa anche parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa precisando gli importi corrispondenti a ciascuna fornitura. Per la aggiudicazione il Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari di fornitura, una negoziazione ristretta alle predette imprese. Nessuna impresa può aggiudicarsi forniture eccedenti la propria quota provvisoria di partecipazione commisurata all'importo relativo all'insieme dei materiali e dei servizi sostitutivi individuati. Gli importi indicati in corrispondenza di ciascuna fornitura aggiudicata vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali oneri residui, relativi alle forniture non aggiudicate con la predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali non siano stati individuati i materiali ed i servizi sostitutivi al fine di ripartirli tra le imprese secondo la rispettiva quota definitiva di partecipazione agli oneri, secondo il disposto del comma 9.

9. Il Ministero delle comunicazioni ripartisce gli oneri tra le imprese sulla base della quota definitiva di partecipazione alle spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le imprese per l'anno. Le imprese versano la somma di rispettiva competenza nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.2.2. «prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (capitolo 3458) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme pagate vengono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, con destinazione vincolata. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, punto 2, in caso di urgenza di liberazione di bande di frequenze da parte del Ministero della difesa anticipata rispetto ai tempi necessari per l'attuazione del procedimento di cui all'articolo 2, le imprese interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire direttamente con impegno economico o con intervento tecnico, anche provvisorio, nelle more della determinazione del complesso degli oneri e della loro ripartizione. La congruità delle spese così anticipate viene accertata da parte del Ministero della difesa, ai fini del loro scomputo al momento della ripartizione degli oneri, sulla base degli acquisti o degli approvvigionamenti analoghi effettuati dal Ministero stesso. La procedura di cui al presente articolo ha corso solo dopo che le imprese che intendono attivarla accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nella prima applicazione del presente regolamento, vengono svolti due procedimenti: il primo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, citato all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, punto 2), e dalle liberazioni di banda effettuate in precedenza, per ragioni d'urgenza, di cui al medesimo articolo 1; il secondo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato nello stesso articolo 1. Ai fini della determinazione degli oneri e delle conseguenti loro imputazioni si tiene conto degli impegni economici sostenuti e degli interventi tecnici eventualmente già effettuati dalla impresa interessata.

2. Qualora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza ad un servizio, l'onere è posto interamente a carico delle imprese che ne beneficiano. Le imprese assegnatarie di porzioni della banda di frequenze individuata dall'articolo 4, comma 1, nota 58/A del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997 hanno titolo a rivalersi sulle altre imprese successivamente assegnatarie della stessa banda per la somma che risulta dalla differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto derivante dalla quota pari ad un quindicesimo di tale onere moltiplicata per il numero di anni durante i quali hanno utilizzato le bande di frequenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è il seguente:

«Art. 2 *(Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali).* — 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a:

a) *riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori;*

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM *a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera* a), *a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi;*

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera *b)*, è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui

fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) *prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;*

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'art. 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali *dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche* al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 agosto 1997, recante: «Costituzione e disciplina delle competenze del Comitato di Ministri previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali», è il seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di decreto ministeriale concernente la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. Contestualmente il Ministero delle comunicazioni - Segretariato generale, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di regolamento recante norme in materia di copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 3, del citato *decreto-legge n. 115 del 1997*. Detto decreto ministeriale e detto regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le misure relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera *a)*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 115/1997 vedi nelle note alle premesse:

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 14 ottobre 1996, reca: «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, reca: «Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto 3 giugno 1997 vedasi note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per i decreti 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, vedasi nelle note all'art. 1.

98G0122

DECRETO 26 marzo 1998.

Modificazione dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1995 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 91/287/CEE sulla banda di frequenze da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT);

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva dell'Unione europea 96/2/CE in particolare l'art. 2, comma 1, con il quale viene dato al Ministero il potere di emettere provvedimenti in materia di ripartizione delle frequenze;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, approvativo del regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento emanato in data 25 marzo 1998 con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC/(95)03 con la quale le bande di frequenze 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz sono designate per l'introduzione del sistema di comunicazione numerico DCS 1800;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC/(97)08 con la quale è stato adottato il piano di assegnazione di frequenze per il servizio di corrispondenza pubblica con aeromobili;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC/(97)03 con la quale le bande di frequenze 1610-1626,5 MHz, 1995-2010 MHz, 2185-2200 MHz e 2483,5-2500 MHz sono designate per l'introduzione dei sistemi di comunicazione personali del servizio mobile via satellite;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC/(96)03 con la quale la banda di frequenze 5150-5250 MHz è stata designata per l'introduzione di reti locali via radio ad elevate prestazioni (HIPERLANs);

Vista la raccomandazione CEPT T/R 01-04, relativa all'uso di apparati di debole potenza con antenna integrale ed operanti in bande di frequenze armonizzate;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 10-01, relativa ai sistemi di trasmissione a larga banda utilizzanti la tecnica a dispersione di spettro nella banda dei 2,5 GHz;

Viste le raccomandazioni CEPT T/R 13-01, ERC/REC 14-01 e ERC/REC 14-02, relative alle canalizzazioni per il servizio fisso rispettivamente nelle bande di frequenze tra 1 e 3 GHz, 5925-6425 MHz e 6425-7125 MHz;

Riconosciuta la necessità di destinare risorse spettrali per l'introduzione del sistema di comunicazione numerico DCS 1800, dei sistemi mobili via satellite con particolare riguardo ai sistemi di comunicazioni personali;

Riconosciuta la necessità di soddisfare le primarie esigenze del Ministero della difesa per lo svolgimento, nelle bande dei 1700 MHz, 2000 MHz e 2500 MHz, di servizi di istituto, anche nel rispetto di accordi internazionali vigenti in campo militare, mediante l'attribuzione al predetto Ministero di porzioni di spettro nelle suddette bande di frequenze;

Riconosciuta la necessità di apportare con urgenza modifiche al piano di ripartizione delle radiofrequenze per consentire lo sviluppo di sistemi mobili via satellite;

Riconosciuta l'opportunità di dare attuazione con gradualità alle decisioni oggetto del presente decreto e pertanto di stabilire delle date di entrata in vigore dei vari provvedimenti;

Ritenuto che le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al presente provvedimento possano ascriversi al secondo dei due casi previsti nel punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la nota Dir - 001049 del 16 dicembre 1997, con la quale il Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 agosto 1997, ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del decreto medesimo, il presente schema di decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento alle bande di frequenze 137-138 MHz, 149,9-150,05 MHz, 1.525-1.660,5 MHz, 1.710-2.300 MHz, 2.468-2.690 MHz, 3.600-4.200 MHz, 5.000-5.250 MHz e 5.925-7.075 MHz, gli utilizzatori di queste bande e i relativi servizi, rispetto al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse e successive modificazioni, sono modificati come riportato nella tabella seguente:

TABELLA

- Banda di frequenze 137-138 MHz

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
137 - 137.025	Meteorologia via satellite (spazio-Terra)	Ministero difesa
	Mobile via satellite (spazio-Terra) (22A) (22B)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (spazio-Terra)	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (spazio-Terra)	Ministero comunicazioni
137.025 - 137.175	Meteorologia via satellite (spazio-Terra) 22A 22B 22C	Ministero difesa
	Operazioni spaziali (spazio-Terra) 22A 22B 22C	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (spazio-Terra) 22A 22B 22C	Ministero comunicazioni
137,175 - 137,825	Meteorologia via satellite (spazio-Terra)	Ministero difesa
	Mobile via satellite (spazio-Terra) (22A) (22B)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (spazio-Terra)	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (spazio-Terra)	Ministero comunicazioni
137,825 - 138	Meteorologia via satellite (spazio-Terra) (22A) (22B) (22C)	Ministero difesa
	Operazioni spaziali (spazio-Terra) (22A) (22B) (22C)	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (spazio-Terra) (22A) (22B) (22C)	Ministero comunicazioni

- Banda di frequenze 148-150,05 MHz

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
149,9 – 150,05	Mobile terrestre via satellite (Terra - spazio) (4) (22B) (26A) (26B)	Ministero comunicazioni
	Radionavigazione via satellite (4) (26) (26B)	Ministero difesa Ministero comunicazioni

- Banda di frequenze 1.525-1.660,5 MHz

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
1.525 – 1.530	Fisso (51) 64A) (64B)	Ministero comunicazioni Ministero difesa
	Mobile marittimo via satellite (s-T) (51) (64A) (64B) (64C) (64D)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (s-T) (51) (64A) (64B) (64C)	Ministero comunicazioni
1.530 – 1.533	Mobile marittimo via satellite (s-T) (51) (64B) (64C) (64D) (64E)	Ministero comunicazioni
	Mobile terrestre via satellite (s-T) (51) (64B) (64C) (64D) (64E)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (s-T) (51) (64B) (64C) (64E)	Ministero comunicazioni
1.533 – 1.535	Mobile marittimo via satellite (s-T) (51) (64A) (64B) (64C) (64D) (64E)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (s-T) (51) (64A) (64B) (64C) (64E)	Ministero comunicazioni
1.535 – 1.544	Mobile marittimo via satellite (s-T) (64A) (64C) (64D)	Ministero comunicazioni
1.544 – 1.545	Mobile via satellite (s-T) (64D) (65)	Ministero comunicazioni
1.545 – 1.555	Mobile aeronautico via satellite (R)(s-T) (64C) (64D) (65A) (66)	Ministero comunicazioni
1.555 – 1.559	Mobile terrestre via satellite (s-T) (64C) (64D) (66A)	Ministero comunicazioni

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
1.559 - 1.610	Radionavigazione aeronautica	Ministero difesa
	Radionavigazione via satellite (s-T)	Ministero comunicazioni Ministero difesa
1.610 - 1.610,6	Mobile via satellite (T-s) (4) (66B) (66C) (66D) (66E) (66F)	Ministero comunicazioni
	Radionavigazione aeronautica (4) (66D) (66G) (66F)	Ministero difesa
1.610,6 - 1.613,8	Mobile via satellite (T-s) (4) (66B) (66C) (66D) (66E) (66F) (66H)	Ministero comunicazioni
	Radioastronomia (4) (66D) (66F)	Ministero comunicazioni
	Radionavigazione aeronautica (4) (66D) (66F) (66G)	Ministero difesa
1.613,8 - 1.626,5	Mobile via satellite (T-s) (4) (66B) (66C) (66D) (66E) (66F) (66I) (66L)	Ministero comunicazioni
	Radionavigazione aeronautica (4) (66D) (66F) (66G) (66L)	Ministero difesa
1.626,5 - 1.631,5	Mobile marittimo via satellite (T-s) (64C) (64D) (66M)	Ministero comunicazioni
1.631,5 - 1.634,5	Mobile marittimo via satellite (T-s) (64C) (64D)	Ministero comunicazioni
	Mobile terrestre via satellite (T-s) (64C) (64D)	Ministero comunicazioni
1.634,5 - 1.645,5	Mobile marittimo via satellite (T-s) (64C) (64D) (66M)	Ministero comunicazioni
1.645,5 - 1.646,5	Mobile via satellite (T-s) (64D) (65)	Ministero comunicazioni
1.646,5 - 1.656,5	Mobile aeronautico via satellite (R) (T-s) (64C) (64D) (65A) (67)	Ministero comunicazioni
1.656,5 - 1.660	Mobile terrestre via satellite (T-s) (4) (64C) (64D) (66A)	Ministero comunicazioni
1.660 - 1.660,5	Mobile terrestre via satellite (T-s) (64C) (64D) (66A)	Ministero comunicazioni
	Radioastronomia	Ministero comunicazioni

- Banda di frequenze 1.710 – 2.300 MHz

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
1.710 – 1.740	Fisso (4)	Ministero difesa
	Mobile (4)	Ministero difesa
1.740 – 1.785	Mobile	Ministero comunicazioni (68B) (68C)
1.785 – 1.835	Fisso	Ministero difesa
	Mobile	Ministero difesa (68D)
1.835 – 1.900	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni (68A) (68B) (68C) (69)
1.900 – 1.980	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
1.980 – 2.010	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
	Mobile via satellite (T-s) (71A) (73E)	Ministero comunicazioni
2.010- 2.025	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
2.025 – 2.040	Esplorazione della Terra via satellite (T-s) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)
	Fisso	Ministero difesa (69) (73B) (73)
	Mobile (73F)	Ministero difesa (73B)
	Operazioni spaziali (T-s) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)
	Ricerca spaziale (T-s)(s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
2.040 - 2.110	Esplorazione della Terra via satellite (T-s) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni
	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(72A)(73)
	Mobile (73F)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (T-s) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (T-s)(s-s) (73D)	Ministero comunicazioni
2.110 - 2.120	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (T-s)(spazio lontano)	Ministero comunicazioni
2.120 - 2.170	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
2.170 - 2.200	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile (73A)	Ministero comunicazioni
	Mobile via satellite (s-T) (71A) (73E)	Ministero comunicazioni
2.200 - 2.215	Esplorazione della Terra via satellite (s-T)(s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)
	Fisso	Ministero difesa (69) (73B) (73)
	Mobile (73F)	Ministero difesa (69) (73B)
	Operazioni spaziali (s-T) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)
	Ricerca spaziale (s-T) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni (73C)
2.215 - 2.290	Esplorazione della Terra via satellite (s-T)(s-s) (73D)	Ministero comunicazioni
	Fisso	Ministero comunicazioni (69) (73) (72A)
	Mobile (73F)	Ministero comunicazioni
	Operazioni spaziali (s-T) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
	Ricerca spaziale (s-T) (s-s) (73D)	Ministero comunicazioni
2.290 - 2.300	Fisso	Ministero comunicazioni (69)(73)
	Mobile escluso aeronautico	Ministero comunicazioni
	Ricerca spaziale (spazio lontano) (s-T)	Ministero comunicazioni

- **Banda di frequenze 2.468 – 2.690 MHz**

Banda di Frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
2.468 - 2.483,5	Fisso (8) (75A) (75B)	Ministero comunicazioni
2.483,5 - 2.500	Fisso (8) (75A) (75B)	Ministero comunicazioni
	Mobile via satellite (s-T) (8) (75C) (75H) (75I)	Ministero comunicazioni
2.500 - 2.520	Fisso	Ministero comunicazioni
	Mobile via satellite (s-T) (75E)	Ministero comunicazioni
2.520 - 2.537	Fisso (75F) (76)	Ministero comunicazioni
2.537 - 2.593	Fisso (76)	Ministero difesa
2.593 - 2.611	Fisso (76)	Ministero comunicazioni
2.611- 2.667	Fisso (76)	Ministero difesa
2.667 - 2.670	Fisso (4) (62) (75G) (76)	Ministero comunicazioni
2.670 - 2.690	Fisso (4) (62) (76)	Ministero comunicazioni
	Mobile via satellite (T-s) (4) (62)	Ministero comunicazioni

- **Banda di frequenze 3.600 – 4.200 MHz**

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
3.600 – 4.200	Fisso (8)	Ministero comunicazioni (84A) (84B)
	Fisso via satellite (spazio-Terra)	Ministero comunicazioni

- **Banda di frequenze 5.000-5.250 MHz**

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
5.000 – 5.150	Radionavigazione aeronautica (4) (66F) (90) (90A) (90B)	Ministero comunicazioni Ministero difesa
5.150 – 5.250	Fisso via satellite (T-s) (90B) (90D) (90E) (90F) (90G)	Ministero comunicazioni
	Mobile (90B) (90C) (90D) (90F) (90G)	Ministero comunicazioni
	Radionavigazione aeronautica (90B) (90D) (90F) (90G)	Ministero comunicazioni Ministero difesa

- **banda di frequenze 5.925-7.075**

Banda di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
5.925 - 6.700	Fisso (4) (86) (96) (96A) (96B)	Ministero delle comunicazioni
	Fisso via satellite (T-s) (4) (86) (96) (96A)	Ministero delle comunicazioni
6.700 - 7.075	Fisso (4) (96) (96A) (96B)	Ministero delle comunicazioni
	Fisso via satellite (T-s) (s-T) (4) (96) (96F) (96A) (96C) (96D) (96E)	Ministero delle comunicazioni

2. Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, sono aggiunte le seguenti note:

«(22A) L'impiego della banda 137-138 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nella risoluzione n. 46 del regolamento delle radiocomunicazioni. Tuttavia il coordinamento di una stazione spaziale del servizio mobile via satellite nei confronti di un servizio di terra è prescritto solo se la densità di flusso di potenza prodotto dalla stazione spaziale è superiore a —125 dB(W/m^2/4 kHz) sulla superficie della Terra. Il suddetto limite di densità di flusso deve essere applicato fino ad una sua eventuale revisione da parte di una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. Nell'assegnare frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nella citata banda debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per proteggere da disturbi pregiudizievoli, dovuti ad emissioni non essenziali, il servizio di radioastronomia nella banda 150,05-153 MHz».

«(22B) L'impiego delle bande di frequenze 137-138 MHz, 148-149,9 MHz e 400,15-401 MHz da parte del servizio mobile via satellite e della banda di frequenze 149,9-150,05 MHz da parte del servizio mobile terrestre via satellite è limitato a sistemi di satelliti non geostazionari».

«(22C) Nelle bande di frequenze 137,025-137,175 MHz e 137,825-138 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze a stazioni del servizio mobile via satellite che fruisce dello statuto di servizio secondario».

«(26A) L'impiego della banda di frequenze 149,9-150,05 MHz da parte del servizio mobile terrestre via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nella risoluzione n. 46 del regolamento delle radiocomunicazioni. Il servizio mobile via satellite non deve limitare lo sviluppo e l'impiego del servizio di radionavigazione via satellite nella banda 149,9-150,05 MHz».

«(26B) Nella banda di frequenze 149,9-150,05 MHz non può essere autorizzato l'impiego dei servizi fisso e mobile per non causare disturbi pregiudizievoli al servizio di radionavigazione via satellite».

«(25A) Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz il Ministero delle comunicazioni, previo coordinamento con il Ministero della difesa, può assegnare frequenze a stazioni del servizio mobile via satellite che fruisce dello statuto di servizio secondario».

«(25B) L'impiego della banda di frequenze 148-149,9 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nella risoluzione n. 46 del regolamento delle radiocomunicazioni. Il servizio mobile via satellite non deve limitare lo sviluppo e l'impiego dei servizi fisso, mobile e di operazioni spaziali nella banda 148-149,9 MHz».

«(64A) Nelle bande di frequenze 1.525-1.530 MHz e 1.533-1.544 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio mobile terrestre via satellite (spazio-terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Tale utilizzazione è limitata alla trasmissione di dati a bassa velocità, diversa dalla telefonia».

«(64B) Nella banda di frequenze 1.525-1.535 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio mobile escluso aeronautico che fruisce dello statuto di servizio secondario».

«(64C) Le bande di frequenze 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660,5 MHz non debbono essere usate per collegamenti di connessione di alcun servizio spaziale».

«(64D) L'impiego delle bande 1.525-1.559 MHz e 1.626,5-1.660,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nella risoluzione n. 46/nel numero S9.11A del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(64E) Frequenze della banda 1.530-1.535 MHz possono essere utilizzate dal Ministero delle comunicazioni e dal Ministero della difesa per il servizio fisso che fruisce dello statuto di servizio secondario».

«(65A) Nelle bande 1.545-1.555 MHz e 1.646,5-1.656,5 MHz sono consentiti, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, collegamenti di corrispondenza pubblica con stazioni terrene di aeromobile. Tali comunicazioni debbono cessare immediatamente, se necessario, per consentire la trasmissione di messaggi con più elevato grado di priorità».

«(66A) Nelle bande 1.555-1.559 MHz e 1.656,5-1.660,5 MHz il Ministero delle comunicazioni può autorizzare stazioni terrene di nave e di aeromobile a comunicare con stazioni spaziali del servizio mobile terrestre via satellite».

«(66B) L'utilizzazione della banda 1.610-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (terra-spazio) e del servizio di radiodeterminazione via satellite è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nella risoluzione 46 nel numero S9.11A del regolamento delle radiocomunicazioni. Una stazione terrena mobile operante in uno dei due servizi in questa banda non deve produrre una densità di potenza isotropa equivalente irradiata superiore a —15 dB(W/4 kHz) nella parte di banda usata dal sistema che opera in accordo con le disposizioni della nota (66G) del presente piano, a meno che non venga diversamente concordato dalle amministrazioni disturbate. Nella parte di banda ove tale sistema non e operante è consentito un valore di —3 dB(W/4 kHz). Stazioni del servizio mobile via satellite non debbono causare disturbi pregiudizievoli a stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica, a stazioni che operano in accordo con le disposizioni della nota (66G) del presente piano e stazione del servizio fisso, né possono

pretendere protezione dalle suddette stazioni. Nell'effettuare il coordinamento delle reti del servizio mobile via satellite deve essere adottata ogni iniziativa possibile volta ad assicurare la protezione delle stazioni esercite conformemente alle disposizioni della nota (66G) del presente piano».

«(66C) Nella banda 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni del n. S4.10 del regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano ai servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite con esclusione del servizio di radionavigazione aeronautica via satellite».

«(66D) Nella banda di frequenze 1.610-1.626,5 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio di radiodeterminazione via satellite (terra-spazio) che fruise dello statuto di servizio secondario».

«(66E) I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobile via satellite con tecnica di accesso multiplo a divisione di codice possono operare nella banda di frequenze 1.610-1.621,35 MHz, mentre quelli con tecnica di accesso multiplo a divisione di tempo possono operare nella banda di frequenze 1.621,35-1.626,5 MHz in accordo con quanto previsto nella Decisione CEPT ERC/DEC(97)03».

«(66F) Nelle bande di frequenze 1.610-1.626,5 MHz e 5.000-5.150 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio mobile aeronautico via satellite (R) che gode dello statuto di servizio primario. Tali utilizzazioni sono soggette all'accordo da ottenersi con le procedure di cui all'art. 14 n. S9.21 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(66G) La banda 1.610-1.626,5 MHz è riservata all'impiego ed allo sviluppo di sistemi elettronici di bordo in ausilio alla navigazione aerea ed ad ogni sistema di terra o via satellite ad essi direttamente associato».

«(66H) Nella banda 1.610,6-1.613,8 MHz le stazioni dei servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite non debbono causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radioastronomia».

«(66I) L'utilizzazione della banda 1.613,8-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (spazio-Terra) è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nella risoluzione 46 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(66L) Nella banda di frequenze 1.613,8-1.626,5 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio mobile via satellite (spazio-terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario».

«(66M) Nelle bande di frequenze 1.626,5-1.631,5 MHz e 1.634,5-1.645,5 MHz il Ministero delle comunicazioni puo assegnare frequenze per il servizio mobile terrestre via satellite (terra-spazio) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Tale utilizzazione è limitata alla trasmissione di dati a bassa velocità, diversa dalla telefonia».

«(68B) Le bande di frequenze 1.740-1.785 MHz e 1.835-1.880 MHz sono le bande designate per il servizio radiomobile pubblico numerico cellulare DCS 1800 in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(95)03. L'utilizzazione di queste bande da parte del predetto servizio avviene con le seguenti modalità:

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono utilizzabili le bande 1.755-1.760 MHz, 1.765-1.770 MHz, 1.775-1.785 MHz e le corrispondenti 1.850-1.855 MHz, 1.860-1.865 MHz, 1.870-1.880 MHz nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo;

dal 1° novembre 1998 sono utilizzabili le bande 1.755-1.785 MHz e 1.850-1.880 MHz nelle città sopra elencate;

dal 1° luglio 1999 sono utilizzabili le bande 1.755-1.785 MHz e 1.850-1.880 MHz in tutte le città capoluogo di regione;

dal 1° luglio 2000 le bande 1.755-1.785 MHz e 1.850-1.880 MHz sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale;

ulteriori attribuzioni di bande di frequenze, estensioni sul territorio nazionale di utilizzazioni di bande di frequenze, anticipazioni temporali di utilizzazione delle bande di frequenze, rispetto a quanto previsto nella presente nota vengono gestite secondo la procedura di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto ministeriale del 25 marzo 1998».

«(68C) Nelle bande di frequenze 1.740-1.755 MHz e 1.835-1.850 MHz le utilizzazioni del Ministero della difesa per i servizi fisso e mobile possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2001. A partire dal 1° gennaio 2002 le predette bande di frequenze sono destinate al servizio radiomobile pubblico numerico cellulare DCS 1800».

«(68D) Nelle bande di frequenze 1.670-1.675 MHz (senso terra-aereo) e 1.800-1.805 MHz (senso aereo-terra) alcune frequenze sono destinate dal Ministero delle comunicazioni al sistema di corrispondenza pubblica con aeromobili, previo coordinamento con il Ministero della difesa e in accordo con il piano di assegnazione di frequenze approvato dalla CEPT con la decisione ERG/DEC(97)08».

«(71A) I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobile via satellite con tecnica di accesso multiplo a divisione di tempo possono operare nelle bande di frequenze 1.995-2.010 MHz e 2.185-2.200 MHz, in accordo con quanto previsto nella decisione CEPT ERC/DEC(97)03».

«(72A) Frequenze delle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere assegnate dal Ministero delle comunicazioni alla concessionaria del pubblico servizio di telecomunicazioni per realizzare collegamenti di connessione alla rete pubblica di telecomunicazioni esclusivamente in località rurali, ove il collegamento mediante supporti fisici sia di difficile realizzazione.

Tali utilizzazioni debbono essere compatibili con le esigenze della concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, debbono rispettare lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT e devono essere soggette a preventivo coordinamento da parte del Ministero delle comunicazioni.

«(73A) Le bande di frequenze 1.885-2.025 MHz e 2.110-2.200 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale al futuro sistema pubblico mobile terrestre di telecomunicazioni (FPLMTS). Tale utilizzazione non deve precludere l'impiego di queste bande da parte degli altri servizi, ai quali sono attribuite. Le suddette bande di frequenze devono essere rese disponibili per il sistema FPLMTS in accordo con la risoluzione 212 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(73B) Nelle bande di frequenze 2.025-2.040 MHz e 2.200-2.215 MHz le utilizzazioni del Ministero difesa avranno inizio dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data possono continuare ad operare le utilizzazioni del Ministero delle comunicazioni».

«(73C) Nelle bande di frequenze 2.025-2.040 MHz e 2.200-2.215 MHz le utilizzazioni di frequenze da parte dei servizi di esplorazione della Terra via satellite, ricerca spaziale e operazioni spaziali sono soggette, a partire dal 1° gennaio 2002, al preventivo coordinamento con il Ministero della difesa».

«(73D) Debbono essere adottate tutte le misure necessarie per assicurarsi che le trasmissioni spazio-spazio tra due o più satelliti non geostazionari nei servizi di ricerca spaziale, operazioni spaziali ed esplorazione della Terra via satellite nelle bande di frequenze 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non impongano vincoli alle trasmissioni terra-spazio, spazio-terra e spazio-spazio tra satelliti geostazionari e satelliti non geostazionari di quei servizi ed in quelle bande».

«(73E) L'utilizzazione delle bande di frequenze 1.980-2.010 MHz e 2.170-2.200 MHz da parte del servizio mobile via satellite non deve iniziare prima del 1° gennaio 2000 ed è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nella risoluzione 46 ed alle disposizioni della risoluzione 716 (WRC95) del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(73F) Nell'assegnare frequenze al servizio mobile nelle bande 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz, si deve tenere conto di quanto previsto nella risoluzione 211 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(75A) Frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere usate dal Ministero delle comunicazioni per applicazioni di debole potenza in accordo con la raccomandazione della CEPT T/R 01-04».

«(75B) Frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere usate dal Ministero delle comunicazioni per reti locali per trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro in accordo con la raccomandazione della CEPT T/R 10-01».

«(75C) L'utilizzazione delle banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz da parte dei servizi mobile via satellite e di radiodeterminazione via satellite è soggetta all'applicazione delle procedura di coordinamento e di notifica stabilite nella risoluzione 46 del regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'assegnare frequenze di questa banda ai sopracitati servizi debbono essere adottate le misure necessarie per evitare interferenze nocive al servizio di radioastronomia dalle emissioni nella banda 2.483,5-2.500 MHz ed in particolare da quelle causate dalle seconde armoniche che potrebbero cadere nella banda 4.990-5.000 MHz, attribuita al servizio di radioastronomia su base mondiale».

«(75D) Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz non si applicano nei confronti del servizio di radiodeterminazione via satellite le disposizioni del n. S4.10 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(75E) L'attribuzione della banda di frequenze 2.500-2.520 MHz al servizio mobile via satellite (spazio-terra) diverrà effettiva a partire dal 1° gennaio 2005 ed è soggetta all'applicazione delle procedura di coordinamento e di notifica stabilite nella risoluzione 46 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(75F) A condizione che sia ottenuto l'accordo ai sensi della procedura stabilita nell'art. 14 del regolamento delle radiocomunicazioni, la banda di frequenze 2.520-2.535 MHz (fino al 1° gennaio 2005 la banda 2.500-2.535 MHz) può essere anche usata dal Ministero delle comunicazioni per il servizio mobile via satellite escluso mobile aeronautico (spazio-terra) limitato all'interno dei confini nazionali. Si applicano le procedure di coordinamento e di notifica previste nella risoluzione 46 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(75G) A condizione che sia ottenuto l'accordo ai sensi della procedura stabilita nell'art. 14 (n. S9.21) del regolamento delle radiocomunicazioni, la banda di frequenze 2.655-2.670 MHz (fino al 1° gennaio 2005 la banda 2.655-2.690 MHz) può essere anche usata dal Ministero delle comunicazioni per il servizio mobile via satellite escluso mobile aeronautico (terra-spazio) limitato all'interno dei confini nazionali. Si applicano le procedure di coordinamento e di notifica previste nella risoluzione 46 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(75H) I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobile via satellite con tecnica di accesso multiplo a divisione di codice possono operare nella banda di frequenze 2.483,5-2.498 MHz, mentre quelli con tecnica di accesso multiplo a divisione di tempo possono operare nella banda di frequenze 2.498-2.500 MHz in accordo con quanto previsto nella decisione CEPT ERC/DEC(97)03».

«(75I) Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz il Ministero delle comunicazioni, può assegnare frequenze per il servizio di radiodeterminazione via satellite (spazio-terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Nei confronti di questo servizio non si applicano le disposizioni del n. S4.10 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(84A) Nella banda 3.600-4.200 MHz sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni frequenze per una rete di collegamenti in ponte radio per la telesorveglianza dei metanodotti e per una rete di collegamenti in ponti radio convoglianti segnali per l'automazione della rete nazionale di distribuzione elettrica. Per le esigenze complessive di entrambe le reti sopraccitate viene

reso disponibile un canale a radiofrequenza di larghezza pari a 30 MHz. Ulteriori assegnazioni possono essere effettuate nella banda dei 2.500 MHz in punti particolari delle due reti ove sia dimostrata l'impossibilità di utilizzazione dello stesso canale».

«(84B) Nella parte rimanente della banda 3.600-4.200 MHz il Ministero delle comunicazioni provvederà ad assegnare tempestivamente frequenze per gli usi degli organismi di telecomunicazioni, con particolare riferimento agli scopi della compensazione richiesta a seguito degli spostamenti da attuare nella banda 1.710-2.300 MHz; nell'assegnare tali frequenze si terrà conto delle esigenze che possono essere soddisfatte con la restante risorsa nella banda dei 2000 MHz, con l'utilizzazione di tecniche di ottimizzazione, nonché con l'impiego di sistenii alternativi di trasmissione».

«(90A) Nella banda di frequenze 5.091-5.150 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio fisso via satellite (terra-spazio) che fruisce dello statuto di servizio primario. Questa attribuzione è limitata ai collegamenti di connessione dei sitemi non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare secondo la risoluzione 46 (Rev. WRC-95) del numero S9.11A del regolamento delle radiocomunicazioni».

Nella banda 5.091-5.150 MHz si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

prima del 1° gennaio 2010 l'utilizzazione della banda 5.091-5.150 MHz per i collegamenti di connessione dei sistemi via satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite deve essere conforme alle disposizioni della risoluzione 114 (WRC-95) del regolamento delle radiocomunicazioni;

dopo il 1° gennaio 2008 nessuna nuova assegnazione dovrà essere fatta alle stazioni che assicurano i collegamenti di connessione per i sistemi del servizio mobile via satelliti non geostazionari;

dopo il 1° gennaio 2010 l'attribuzione al servizio fisso via satellite diventerà a titolo secondario rispetto al servizio di radionavigazione aeronautica.

«(90B) Nella banda di frequenze 5.150-5216 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio di radiodeterminazione via satellite (spazio-terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Tale utilizzazione è limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi operanti nelle bande 1.610-1.626,5 MHz e/o 2.483,5-2.500 MHz. La densità di flusso di potenza totale sulla superficie della Terra non deve in alcun caso superare -159 dB(W/m^2/4 kHz) per tutti gli angoli di arrivo».

«(90C) Frequenze della banda 5.150-5.250 MHz possono essere usate dal Ministero delle comunicazioni per sistemi di trasmissione dati ad alta velocità all'interno di edifici (sistemi Hiperlan) in accordo con la decisione ERC/DEC(96)03 della CEPT».

«(90D) L'utilizzazione della banda 5.150-5.250 MHz da parte del servizio mobile è soggetta all'accordo ottenuto secondo quanto disposto al numero S9.21 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(90E) L'attribuzione al servizio fisso via satellite (terra-spazio) è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata ai coordinamento da effettuare sulla base della risoluzione 46 (Rev. WRC-95) del numero S9.11 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(90F) Nella banda di frequenze 5.150-5216 MHz il Ministero delle comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio fisso via satellite (spazio-terra) che fruisce dello statuto di servizio primario. Detta attribuzione è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da effettuare sulla base della risoluzione 46 (Rev. WRC-95) del numero S9.11 del regolamento delle radiocomunicazioni. La densità di flusso di potenza prodotta sulla superficie terrestre dalle stazioni spaziali del servizio fisso via satellite, funzionanti nella direzione spazio-terra nella banda 5.150-5.216 MHz, non deve in alcun caso superare —164 dB(W/m^2) in una banda qualsiasi larga 4 kHz per tutti gli angoli di arrivo».

«(90G) L'utilizzazione di reti del servizio fisso via satellite nella banda 5.150-5.250 MHz, che funzionano sulla base delle note (90E) e (90F), è soggetta al preventivo coordinamento, da effettuare, su base di uguaglianza, conformemente alla risoluziene 46 (Rev. WRC-95) al n. S9.11A del regolamento delle radiocomunicazioni, con le amministrazioni responsabili delle reti di satelliti non geostazionari funzionanti sulla base della nota (90B) e messe in servizio prima del 17 novembre 1995. Le reti via satellite funzionanti sulla base della nota (90B) e messe in servizio dopo il 17 novembre 1995 non possono pretendere una protezione su piano di parità rispetto alle stazioni del servizio fisso via satellite esercite in accordo con le note (90E) e (90F) e non devono loro arrecare disturbi pregiudizievoli».

«(96A) Nella banda di frequenze 6.425-7.075 MHz vengono effettuati rilevamenti sugli oceani mediante rivelatori passivi a microonde. Nella banda di frequenze 7.075-7.250 MHz vengono effettuati rilevamenti mediante rivelatori passivi a microonde. Nell'utilizzazione futura delle suddette bande, è opportuno tener conto delle esigenze del servizio di esplorazione della Terra via satellite (passivo) e del servizio di ricerca spaziale (passivo)».

«(96B) Nelle bande di frequenze 5.925-6.425 MHz e 6.425-7.125 MHz, le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso devono rispettare le canalizzazioni stabilite, rispettivamente, nelle raccomandazioni CEPT ERC/-REC 14-01 e ERC/REC 14-02».

«(96C) Nell'assegnare frequenze nella banda 6.700-7.075 MHz a stazioni spaziali del servizio fisso via satellite, devono essere adottate tutte le misure praticamente realizzabili per proteggere le osservazioni, da parte del servizio di radioastronomia, delle righe spettrali nella banda 6.650-6.675,5 MHz contro le interferenze pregiudizievoli provocate da emissioni indesiderate».

«(96D) L'attribuzione di frequenze al servizio fisso via satellite, nel senso spazio-terra, nella banda 6.700 - 7.075 MHz è limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento sulla base della risoluzione 46 (Rev. WRC-95)/ del numero S9.11A del regolamento delle radiocomunicazioni. La suddetta utilizzazione non è sottoposta alle disposizioni del numero S22.2 del regolamento delle radiocomunicazioni».

«(96E) Qualora vengano proposte, dopo il 17 novembre 1995, assegnazioni di frequenze nella banda 7.025-7.075 MHz per i sistemi geostazionari del servizio fisso via satellite (terra-spazio), devono essere consultate, sulla base delle raccomandazioni pertinenti dell'UIT-R, le amministrazioni che ne fanno richiesta e che hanno notificato e messo in servizio, prima del 18 novembre 1995, sistemi non geostazionari in detta banda di frequenze. Questa consultazione ha come scopo quello di facilitare l'utilizzazione in comune di questa banda di frequenze da parte dei sistemi geostazionari del servizio fisso via satellite e dei sistemi non geostazionari».

«(96F) L'utilizzazione della banda 6.725-7.025 MHz per il servizio fisso via satellite (terra-spazio) deve essere conforme alle disposizioni dell'appendice S30B del regolamento delle radiocomunicazioni».

3. Le note (64), (68), (70), (71), (72), (75), (84), (85), (89), (95), (97) e (98) della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, citato nelle premesse, sono soppresse.

4. Le note (4), (62), (64), (66), (67), (69), (73), (76) e (90) della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, citato nelle premesse sono così modificate:

«(4) Le bande di frequenze 37,5-38,25 MHz 150.05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 608-614 MHz, 1.330-1.400 MHz, 1.610,6-1.613,8 MHz, 1.718,8-1.722,2 MHz, 2670-2690 MHz, 3.260-3.267 MHz, 3.332-3.339 MHz, 3.345,8-3.352,5 MHz, 4.800-5.000 MHz, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 48,94-49,04 GHz, 97,88-98,08 GHz, 140,69-140,98 GHz, 144,68-144,98 GHz, 145,45-145,75 GHz, 146,82-147,12 GHz, 150-151 GHz, 174,42-175,02 GHz, 177-177,4 GHz, 178,2-178,6 GHz, 181-181,46 GHz, 186,2-186,6 GHz, 250-251 GHz, 257,5-258 GHz possono essere utilizzate per il servizio di radioastronomia, previo accertamento da parte del Ministero comunicazioni, di concerto con il Ministero della difesa, della possibilità di assicurare a detto servizio protezione accettabile.

Gli enti interessati all'attività delle stazioni di radioastronomia dovranno accertare presso il Ministero comunicazioni, in fase di pianificazione delle ricerche, l'effettiva possibiltà di protezione di dette stazioni.

Nell'assegnare le frequenze alle stazioni dei servizi operanti nelle bande adiacenti a quelle sopra indicate ed in quelle adiacenti alle bande 13.360-13.410 kHz, 25.550-25.600 kHz, 406,1-410,0 MHz, 1.400-1.427 MHz, 1.660-1.670 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,70 GHz, 15,35-15,40 GHz, 22,21-22,50 GHz, 23,6-24,0 GHz, 31,3-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz, 51,40-54,25 GHz, 58,2-59,0 GHz, 64-(65) GHz, 71-74 GHz, 86-92 GHz, 105-116 GHz, 164-168 GHz, 182-185 GHz, 217-231 GHz e 261-275 GHz e si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per proteggere le eventuali stazioni di radioastronomia».

«(62) Nelle bande di frequenze 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.690 MHz e 4.950-4.990 MHz il Ministero comunicazioni può assegnare frequenze per il servizio di esplorazione della terra via satellite (passiva) e per il servizio di ricerca spaziale (passiva), che non hanno diritto di protezione da parte dei servizi previsti in tabella».

«(66) Nella banda di frequenze 1.545-1.555 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni aeronautiche di terra verso le stazioni di aeromobile o tra stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni spaziali verso le stazioni di aeromobile».

«(67) Nella banda di frequenze 1.646,5-1.656,5 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) verso le stazioni aeronautiche di terra o tra stazioni di aeromobile nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni di aeromobile verso le stazioni spaziali».

«(69) Fino al 31 dicembre 2004 per i collegamenti relativi al pubblico servizio di radiodiffusione viene utilizzata la banda di frequenze 1.900-2.300 MHz per ponti radio televisivi, completi di fasci ausiliari secondo lo schema di canalizzazione raccomandato dall'UIT-R. Sono ammessi quindi eventuali debordamenti nella banda di frequenze 1.885-1.900 MHz, previo coordinamento con il Ministero della difesa e a condizione che non arrechino interferenze, né pretendano protezione dal sistema DECT. Sono altresì ammessi debordamenti nella banda 2.300-2.302,5 MHz. Previo coordinamento con il Ministero comunicazioni sono ammessi debordainenti da parte di utilizzazioni del Ministero difesa nella banda 1.900-1.909,5 MHz.

A partire dal 1° gennaio 2005 le bande di frequenze riservate a tale tipo di utilizzazione sono 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz da impiegare secondo lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT».

«(73) Frequenze della banda 1.900-2.300 MHz possono essere usate fino al 31 dicembre 2004 da altri utenti per collegamenti relativi al servizio di radiodiffusione privata compatibilmente con le esigenze dell'utilizzatore indicato in tabella. A partire dal 1° gennaio 2005 le bande di frequenze riservate a tale tipo di utilizzazione sono 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz da impiegare secondo lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT».

«(76) I sistemi di ponti radio a diffusione troposferica possono operare solo nella banda di frequenze 2.550-2.690 MHz. In tale banda è vietato lo sviluppo di nuovi sistemi a diffusione troposferica e la loro utilizzazione deve cessare entro e non oltre il 1° gennaio 1999».

«(90) La banda di frequenze 5.000-5.150 MHz è designata per l'esercizio del sistema internazionale normalizzato per l'avvicinamento e l'atterraggio di precisione. Le esigenze di questo sistema sono prioritarie rispetto alle altre utilizzazioni in questa banda. L'impiego di questa banda di frequenze è disciplinato dal n. S5.444A e dalla risoluzione 114 del regolamento delle radiocomunicazioni».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A2998

DECRETO 1° aprile 1998.

Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
NELLA FUNZIONE DI AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, che all'art. 1, comma 25, assegna in via transitoria al Ministero delle comunicazioni le funzioni di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in cui si prevede che le bande di frequenze nella gamma 1755-1785 e 1850-1880 sono riservate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara sia delle imprese che esercitano il servizio radiomobile di comunicazione GSM;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale è costituito un comitato dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il compito di coordinare la procedura di gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 115/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;

Vista la direttiva 97/13/CE, ed in particolare l'art. 10, laddove si giustifica la limitazione del numero di licenze individuali al solo fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, l'ottimizzazione dei vantaggi degli utenti e, l'agevolazione dello sviluppo della concorrenza;

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 in cui si prevede che il numero di licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998 recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze deve essere pubblicata indicandone le ragioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 26 marzo 1998, n. 16052, al quale ritiene di doversi uniformare nella parte in cui si sottolinea la necessità che sia questa Autorità con propria determinazione pubblicata a limitare il numero delle licenze per il servizio DCS 1800 in base alle risorse disponibili;

Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, stabilisce che la gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti;

Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale 25 marzo 1998, sono allo stato immediatamente utilizzabili solo 20 MHz compresi nella banda di frequenza 1800, limitatamente alle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, dal 1° novembre 1998 si aggiungono altri 10 MHz utilizzabili nelle stesse città, dal 1° luglio 1999 i complessivi 30 MHz sono utilizzabili in tutte le città capoluogo di regione, e dal 1° luglio 2000 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale 25 marzo 1998 si rendono utilizzabili per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ulteriori 15 MHz solo a decorrere dal 1° gennaio 2002, data già anticipata rispetto al termine del 1° gennaio 2005 fissato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 115/1997;

Considerato che, in base alla comunicazione dell'11 marzo 1998 della Direzione generale IV della Commissione europea, 15 MHz è l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria su base nazionale ad un operatore radiomobile e che, in base alla comunicazione del 25 marzo 1998 delle Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, nella maggior parte dei casi in Europa è stata prevista per il servizio DCS 1800 l'assegnazione di più di 10 MHz e che al fine di valutare la adeguatezza delle bande di frequenze da assegnare ai nuovi entranti occorre considerare quelle complessivamente assegnate agli incumbents;

Considerato che, in aggiunta alla limitata disponibilità di frequenze nella gamma 1800 MHz, risultano disponibili sul territorio nazionale, ad esclusione di una serie di principali città, solo 4,8 MHz nella gamma 900 MHz — da assegnare a complemento di frequenze in banda 1800 MHz — e che il frazionamento di tale ultima disponibilità renderebbe sostanzialmente irrisoria la singola assegnazione;

Considerato che, per quanto sopra esposto, non sussistono risorse sufficienti per poter consentire l'immediato rilascio di più di una licenza per l'espletamento radiomobile pubblico di comunicazione DCS 1800 a livello nazionale in quanto l'ulteriore frazionamento delle frequenze disponibili non appare idoneo a consentire la prestazione di un servizio nazionale, e dunque effettivamente concorrenziale, e ad ottimizzare l'uso di tali frequenze e, di conseguenza, ad apportare vantaggi per gli utenti;

Determina:

Ai fini dell'espletamento della licitazione di cui in premessa il numero delle licenze immediatamente rilasciabili è fissato ad una unità.

Il limite di tre operatori sarà riesaminato entro il 1° luglio 1999 al fine di verificare le possibilità di bandire procedimenti concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A2999

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio I.V.A. di Asti ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale I.V.A. di Asti è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3243

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Asti ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Asti è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3244

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Canelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Canelli ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Canelli è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3245

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Rivarolo Canavese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Rivarolo Canavese ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Rivarolo Canavese è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3246

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nizza Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Nizza Monferrato ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nizza Monferrato è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3247

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro di Canelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Canelli ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Canelli è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3248

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rivarolo Canavese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Rivarolo Canavese ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rivarolo Canavese è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3249

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chivasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Chivasso ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chivasso è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3250

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cuorgnè.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cuorgnè ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cuorgnè è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3251

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Ivrea ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Ivrea è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3252

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro atti privati di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3253

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro atti pubblici di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3254

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro successioni di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3255

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio bollo e demanio di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro bollo e demanio di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio bollo e demanio di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3256

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore della commissione tributaria provinciale di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3257

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Valenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Valenza ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Valenza è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3258

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 marzo 1998.

Aggiornamento dei decreti numeri 79/90 e 48/92 con il richiamo alla risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991, relativi alle imbarcazioni di salvataggio a caduta libera denominate «F.F. 700 e F.F. 700.1», costruite dalla ditta Umoe Schat Harding a.s., in Rosendal.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto 6 marzo 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, relativo ai requisiti tecnici e termine di utilizzo delle attrezzature di salvataggio di «Tipo approvato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1995;

Visti i decreti numeri 79/90 e 48/92 rispettivamente in data 28 settembre 1990 e 29 dicembre 1992 già emanati dal soppresso Ministero della marina mercantile relativi al riconoscimento della dichiarazione di «Tipo approvato» delle imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse munite di impianto autonomo di alimentazione d'aria e resistente al fuoco del tipo a caduta libera denominate Free Fall 700 e F.F.700.1, ambedue per 26 persone;

Viste le istanze in data 12 gennaio 1998 della Taimar r.i.e. - S.a.s. con sede a Milano, viale E. Stefini, 3, nella qualità di agente della ditta Umoe Schat Harding a.s., con sede a Rosendal in Norvegia, costruttrice delle imbarcazioni F.F. 700 e F.F. 700.1, intese ad ottenere l'aggiornamento dei decreti 79/90 e 48/92 sopracitati, con il richiamo alla risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991;

Vista la nota n. CDS/FF/A/44 (pratica n. 1997 DG TA 138) in data 23 dicembre 1997 del Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, con la quale, a seguito di verifiche tecniche eseguite, il predetto ente tecnico ha espresso parere favorevole, al fine dell'emissione del presente decreto che riconosca la rispondenza delle imbarcazioni di salvataggio alla risoluzione IMO A. 689(17);

Decreta:

Art. 1.

Le imbarcazioni di salvataggio a caduta libera denominate F.F. 700 e F.F.700.1, nelle premesse meglio identificate, fermi restando gli altri elementi indicati nei decreti di riconoscimento di «Tipo approvato» (79/90 e 48/92) soprarichiamati, sono soggette alle verifiche ed ai controlli previsti dalla Regola 5 del cap. III della Convenzione Solas 74 come emendata e dalla sezione 5, Parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Art. 2.

Ciascun esemplare delle imbarcazioni tipo Free Fall 700 dovrà essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: Free Fall 700»;

data di fabbricazione;

portata: 26 persone;

numero di serie;

altezza massima d'installazione (tra il punto più basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): 11,5 mt.;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale 35°;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e Risoluzione IMO A. 689 (17);

approvato con decreti numeri 79/90 e (numero e data del presente decreto di approvazione).

Art. 3.

Ciascun esemplare delle imbarcazioni tipo F.F. 700.1 dovrà essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: F. F. 700.1»;

data di fabbricazione;

portata: 26 persone;

numero di serie;

altezza massima d'installazione (tra il punto più basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): 16 mt.;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale 35°;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e Risoluzione IMO A. 689 (17);

approvato con decreti numeri 48/92 e (Numero e data del presente decreto di approvazione).

Art. 4.

Ogni imbarcazione dovrà essere fornita all'acquirente con le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del Cap III della Solas 74(83), come emendata.

Il materiale oggetto del presente decreto è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della Risoluzione IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3285

DECRETO 24 marzo 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «P.I.C.O.S.» fabbricato dalla società Fincantieri, in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 12(m), 12 (r) del capitolo V° della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e la norma IEC 945 (1996-01);

Vista la risoluzione IMO A. 478 (XII);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a. - Divisione costruzioni militari, con sede a Genova in via Cipro n. 11, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: «P.I.C.O.S»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. ELE/00265/APA del 21 gennaio 1998 e ulteriore documentazione tecnica relativa ai test ed ai collaudi effettuati dal laboratorio Protecno S.r.l. con sede a Ospedaletto in via A. Gherardesca n. 5 (rapporto di prova n. 977161F trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'indicatore del passo dell'elica e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: «P.I.C.O.S.», fabbricata dalla Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a. - Divisione costruzioni militari, con sede a Genova in via Cipro, n. 11.

Il predetto indicatore dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'indicatore del passo dell'elica e del funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: «P.I.C.O.S.»;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (come emendata) e Risoluzione IMO A. 478 (XII);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dell'indicatore del passo dell'elica dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla norma IEC 945 (1996-01), della Risoluzione IMO A. 478 (XII) e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione del sopracitato indicatore.

Il trasduttore deve essere accoppiato agli organi da cui deve derivare le informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3286

DECRETO 2 aprile 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme, modello «RFA/202» fabbricato dalla ditta Sira S.a.s., in Roma.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 settembre 1997, della ditta Sira S.a.s. con sede a Parabiago (Milano), via Volta, 1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «RFA/202»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 247/4154/-sott. 24, in data 2 marzo 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 31 luglio 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «RFA/202», prodotto dalla ditta Sira S.a.s. di Parabiago (Milano).

Il predetto rilevatore automatico d'incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «RFA/202»;

risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del cap. II-2 della convenzione Solas 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3315

DECRETO 2 aprile 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme, modello «DO 1151A OptoRex» fabbricato dalla ditta Cerberus S.p.a., in Roma.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 14 gennaio 1998, della ditta Cerberus S.p.a. con sede a Roma. via Benedetto Croce, 68, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1151A OptoRex»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 887/4154/ sott. 293, in data 2 marzo 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 6 novembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1151A OptoRex», prodotto dalla ditta Cerberus S.p.a. di Roma.

Il predetto rilevatore automatico d'incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1151A OptoRex»;

risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del capitolo II-2 della convenzione Solas 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3316

DECRETO 2 aprile 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme, modello «DO 1131A OptoRex» fabbricato dalla ditta Cerberus S.p.a., in Roma.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della convezione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 14 gennaio 1998, della ditta Cerberus S.p.a. con sede a Roma, via Benedetto Croce n. 68, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1131A OptoRex»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 888/4154/ sott. 293, in data 2 marzo 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 6 novembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1131A OptoRex», prodotto dalla ditta Cerberus S.p.a. di Roma.

Il predetto rilevatore automatico d'incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimetanzione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i suguenti elementi d'identificazione:

marcho nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DO 1131A OptoRex»»;

risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del capitolo II-2 della convenzione Solas 74(83) e dei suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3313

DECRETO 2 aprile 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme, modello «DOT 1131A PolyRex» fabbricato dalla ditta Cerberus S.p.a., in Roma.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 14 gennaio 1998, della ditta Cerberus S.p.a. con sede a Roma, via Benedetto Croce, 68, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DOT 1131A PolyRex»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 886/4154/ sott. 293, in data 2 marzo 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 6 novembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DOT 1131A PolyRex», prodotto dalla ditta Cerberus S.p.a. di Roma.

Il predetto rilevatore automatico d'incendio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello «DOT 1131A PolyRex»;

risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del capitolo II-2 della convenzione Solas 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A3314

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 marzo 1998.

Prescrizioni volte a garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto idroelettrico di Monastero.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista l'istanza 23 settembre 1954 con la quale le Ferrovie dello Stato chiesero la concessione di derivare acqua dal fiume Adda, nel territorio della provincia di Sondrio, nella misura di moduli medi 727 per produrre sul salto di m 64,15, la potenza nominale media di kW 45.709, in una centrale idroelettrica da costruire in località Monastero, nel comune di Dubino (Sondrio);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1958, n. 107, di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con effetto a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare contenente le condizioni di attuazione delle opere della derivazione;

Visto il disciplinare per la provvisoria autorizzazione all'attuazione delle opere, emesso dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia il 18 marzo 1958, repertorio n. 4094, modificato con successivo disciplinare 13 dicembre 1961, n. 4529 repepertorio il quale all'art. 5 si disponeva a carico del concessionario l'esecuzione di «un accurato studio, basato su appositi rilievi, misure e prove, da eseguirsi in contraddittorio con l'ufficio del genio civile di Sondrio, e prima di attivare la derivazione (il concessionario) dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori che, in base allo studio sopraindicato, risulteranno necessari, per non pregiudicare in alcun modo l'esistente stato di fatto nel comprensorio di bonifica»;

Visto il foglio condizioni per la costruzione e l'esercizio delle opere di sbarramento, di presa e di arginatura, relative all'impianto idroelettrico di Monastero, repertorio n. 4530 del 13 dicembre 1961;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, in via di sanatoria, della derivazione d'acqua dal fiume Adda e dal suo affluente in destra torrente Masino, per complessivi moduli medi 68, per produrre, sul salto di metri 63,94, la potenza nominale media di kW 43.755 nella centrale di Monastero, emanata dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia in data 15 giugno 1964, ed in particolare il punto 10) delle premesse, ove è previsto «che ogni determinazione in ordine alla complessa istruttoria sulle richiamate istanze è stata sospesa in attesa di assumere tutti gli elementi tecnici di giudizio sulla influenza delle opere attuate sulle proprietà pubbliche e private, e ciò particolarmente nei riflessi della plaga del comprensorio consortile della Selvetta»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 ed il decreto interministeriale 30 giugno 1964, Ministri industria e trasporti, con i quali è stato disciplinato il trasferimento all'Enel delle attività elettriche esercitate direttamente dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed in base al quale è avvenuto il trasferimento all'Enel medesimo del citato impianto di Monastero;

Considerato che gli eventi alluvionali verificatisi in Valtellina nel luglio 1987 hanno provocato una rottura arginale in destra dell'Adda ed allagamenti della Piana della Selvetta nel tratto servito dal suddetto serbatoio;

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, ed in particolare l'art. 8, comma 2, in base al quale «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente (....) determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto Enel di Monastero (....)»;

Vista la nota DPT/VDI/8190 del 4 luglio 1990 corredata degli elaborati progettuali del 20 marzo 1989, con la quale l'Enel S.p.a. presentava al Ministero dei lavori pubblici una prima soluzione d'intervento per garantire, in ogni caso, il deflusso delle acque dalla Piana della Selvetta, soluzione consistente in un «tombone a sifone rovescio funzionante in pressione e sottopassante il canale della Selvetta, ampliato e sistemato a via di fuga»;

Vista nota 4 dicembre 1990, n. 1136, con la quale l'ufficio idrografico di Parma, ha indicato in 310 mc/s la portata di piena con tempo di ritorno centennale del bacino idrografico tributario dell'area «Piano di Selvetta», raccomandando altresì l'adozione di «franchi e coefficienti di sicurezza sovradimensionati per tutte quelle opere, impianti o parti di essi che abbiano particolare attinenza con la pubblica incolumità»;

Viste le conclusioni di cui alla relazione del 5 marzo 1991 espresse dal gruppo di lavoro interministeriale che ha curato l'istruttoria tecnica delle proposte d'intervento, appositamente costituito presso la Direzione generale della difesa del suolo, nel quale si legge che

tra le ipotesi progettuali adottate dall'Enel risulta compresa la «Sostituzione di un tratto dell'attuale canale derivatore dell'impianto di Monastero, per una lunghezza di 145 m circa, con un tombone da realizzarsi mediante un sifone rovescio funzionante in pressione, sottopassante l'attuale canale della Selvetta debitamente allargato e sistemato a «via di fuga» (....). Il canale, a pelo libero, largo circa 70 m e con una altezza max di 1,6 m, è stato progettato per contenere una portata d'acqua pari a 400 mc/s (contro i 30 mc/s del canale esistente), corrispondente alla media delle portate defluite dalla piana nel luglio 1987 in seguito alla rottura dell'argine destro dell'Adda»;

Visto il voto 30 maggio 1991, n. 165, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprimeva parere unanime circa la possibilità di accogliere «(....) le proposte di definizione degli interventi e delle prescrizioni necessarie per garantire (...) la sicurezza dalle esondazioni ed il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto (...)» e delineava una priorità d'interventi a tal fine;

Visto lo schema previsionale e programmatico per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con delibera del 23 dicembre 1991, nei cui allegati, la relativa Commissione istruttoria istituita in data 8 luglio 1991 dal segretario dell'Autorità di bacino del Po precisa che dovessero essere ricomprese nella prima fase attuativa del suddetto Piano alcune iniziative, tra le quali quella che «l'attuale canale di derivazione dell'impianto di Monastero sia dotato di sifone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1991 di approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque ed il riassetto idrogeologico della Valtellina;

Viste le note 17 febbraio 1992, n. 1067/VIA/B1 e 27 marzo 1992, n. 2091/VIA/B1 del Ministero dell'ambiente;

Vista la nota DPT/VDI/2357 del 17 febbraio 1992 corredata degli elaborati progettuali del 13 dicembre 1991, con la quale l'Enel S.p.a. presentava al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente, di sua iniziativa, una seconda soluzione d'intervento in sostituzione della precedente, per la realizzazione della «via di fuga», denominata soluzione «A», che prevedeva l'attraversamento del canale naturale della Selvetta con un «ponte canale a cinque luci di metri 15,50 d'interasse, con tubazioni sottopassanti il canale esistente», in luogo del manufatto sotterraneo detto «tombone a sifone rovescio» previsto dal progetto originario;

Considerato che la predetta seconda soluzione a «ponte canale» presentata dall'Enel nel febbraio 1992 è stata oggetto di successive modifiche in ordine al dimensionamento delle luci del previsto canale, come da note Enel 20 aprile 1993, n. 5397 e 22 dicembre 1993, n. 18050;

Vista la nota 20 aprile 1993, n. DPT/VDI/5397 corredata degli elaborati progettuali del 7 luglio 1992, con la quale l'Enel ha presentato al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente un nuovo progetto che individua una nuova elaborazione della seconda soluzione, denominata «terza soluzione» o soluzione «B» consistente in un «ponte canale con tubazioni affiancate a nove luci circolari e due scatolari», in alternativa alle precedenti proposte del «tombone a sifone rovescio» e del «ponte canale soluzione «A»;

Vista la nota 1° settembre 1993, n. 6456/VIA/A1 con la quale il Ministero dell'ambiente, concordando sul fatto che la variante proposta presentava «indubbi vantaggi di ordine tecnico-economico», faceva osservare però che il progetto presentato risultava «carente dei dimensionamenti degli interventi necessari a garantire adeguate condizioni di sicurezza sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere previste» manifestando quindi la necessità di ulteriori approfondimenti progettuali per valutare obbiettivamente la soluzione;

Vista la nota 22 dicembre 1993, n. 18050, corredata degli elaborati progettuali del 17 dicembre 1993, con la quale l'Enel ha presentato al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dei lavori pubblici un nuovo progetto che individua una quarta soluzione d'intervento per la realizzazione della «via di fuga» nella Piana della Selvetta, alternativa al precedente progetto e denominata «variante alla soluzione B», che contempla la sostituzione delle sette luci circolari con altrettante luci rettangolari;

Vista la nota 20 gennaio 1994, n. 548/VIA/B1 con la quale il Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A., ha precisato che «dal confronto tra le due soluzioni proposte denominate A e B, la variante alla soluzione "B" ed il progetto originario è ritenuta complessivamente la soluzione più idonea», concludendo peraltro che le «diverse soluzioni d'intervento non prevedono trasformazioni sostanziali dell'opera di derivazione esistente e non sono soggette a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6, legge n. 349/1986» e che le tre soluzioni alternative al progetto originario dovranno comunque essere oggetto di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il rapporto 11 maggio 1995, n. 612 con il quale il Servizio idrografico di Parma, dietro espressa richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha confermato i valori di piena del bacino idrografico in destra dell'Adda, tributario dell'area «Piana della Selvetta», già forniti con nota del 4 dicembre 1990;

Visto il voto 18 aprile 1996, n. 628 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha esaminato il progetto della soluzione a «ponte canale» ed i progetti delle sue varianti, trasmessi il 30 novembre 1994 dalla Direzione generale della difesa del suolo, esprimendo il parere che l'ultimo progetto, che prevede la realizzazione di un «ponte canale a sette luci rettangolari» sia meritevole di accoglimento, nei limiti delle considerazioni esposte nello stesso voto;

Considerato che la questione è stata lungamente dibattuta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che si espresso con i due pareri citati circa le portate di cui assicurare lo smaltimento con le opere da realizzare e le soluzioni tecniche da adottare con pareri non dirimenti, ritenendo, in sostanza, realizzabili entrambe le soluzioni proposte;

che gli enti locali interessati hanno espresso preoccupazione per la non ancora attuata realizzazione degli interventi per la «via di fuga», ritenendo ottimale la soluzione progettuale originaria, del «tombone a sifone rovescio»;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso la Direzione generale della difesa del suolo il 6 maggio, 14 maggio e 4 giugno 1997, alle quali hanno partecipato gli enti tecnici interessati, gli enti locali e l'Enel;

Considerato che sulla prima delle soluzioni possibili, consistente nella realizzazione del citato «tombone a sifone rovescio», l'Enel esprime forti riserve, formalmente motivate con possibili interferenze dell'opera sulla falda e con l'eccessivo costo dell'opera (verbali del 6 maggio e parimenti in data 4 giugno 1997, ore 12.45);

che ad avviso dei tecnici rappresentanti del Magistrato per il Po e così pure di quelli del Ministero dell'ambiente, anche se risulta utile verificare la rilevanza dell'interferenza dell'opera del «tombone a sifone rovescio» sulla falda, questa non dovrebbe comunque assumere dimensioni particolarmente significative (verbale del 4 giugno 1997, ore 11);

che da entrambi i verbali e dalla corrispondenza intercorsa risulta che da parte degli enti locali vi sia una fortissima opposizione alla soluzione progettuale del «ponte canale», opposizione espressa in termini tecnici nel corso della riunione del 14 maggio 1997 con osservazioni che, espressamente sottoposte ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e ai tecnici del Magistrato per il Po, sono state ritenute meritevoli di considerazione ed attenzione;

che ulteriori approfondimenti per la scelta tra le due soluzioni proposte richiederebbero tempi che non risultano compatibili con la non derogabile necessità di dare soluzione ad una questione per la quale la legge 2 maggio 1990, n. 102, disponeva sei mesi di tempo a decorrere dalla sua entrata in vigore, ed alla quale le popolazioni locali attribuiscono grande rilievo ai fini della certezza delle condizioni di sicurezza degli abitati;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'inpaludamento dei territori interessati dall'impianto idroelettrico di Monastero, l'Enel S.p.a. dovrà elaborare il progetto definitivo, sviluppando l'esistente progetto di massima che prevede la sostituzione di un tratto dell'attuale canale derivatore dell'impianto di Monastero, per una lunghezza di 145 m circa con un tombone da realizzarsi mediante un sifone rovescio funzionante in pressione, sottostante l'attuale canale della Selvetta debitamente allargato e sistemato a «via di fuga».

Art. 2.

Detto progetto dovrà essere presentato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia nel termine massimo di sei mesi, corredato tra l'altro di tutte le analisi necessarie alla piena comprensione della eventuale relazione dell'opera con la dinamica della falda.

Art. 3.

La realizzazione delle opere previste nel progetto di cui all'art. 2, come approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e dal Magistrato per il Po, sentita l'Autorità di bacino per il Po per l'opportuno raccordo con il redigendo Piano di bacino, costituisce necessario presupposto al rilascio all'Enel della concessione relativa all'impianto idroelettrico di Monastero.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia ed il Magistrato per il Po sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

98A3227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Maltasar», in Cosenza.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Maltasar», con sede in Cosenza costituita in data 24 ottobre 1977 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 9948, registro società n. 2615, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1528/156453.

Cosenza, 17 marzo 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A3312

DECRETO 17 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVICIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sirio», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 8 gennaio 1979 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 14522, registro società n. 2813, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1640/165993.

Cosenza, 17 marzo 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A3287

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioini di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella rimione del 4 febbraio 1998 dal Comitato centrale per le cooperative che con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senzanomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola a r.l. «C.I.A.C.A. - Consorzio irpino Acli cooperative agricole», con sede sociale in Avellino, costituita in data 13 giugno 1975 per rogito notio Franco Colarusso, repertorio n. 1971, registro società n. 1743 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 867/143163);

2) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Co.Ge.S.Co.», con sede sociale in Tufo (Avellino), costituita in data 26 luglio 1984 per rogito notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, repertorio n. 3944, registro società n. 3723 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1515/206226);

3) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Il Castello», con sede sociale in Pietrastornina (Avellino), costituita in data 6 novembre 1984 per rogito notaio Massimo Des Loges, repertorio n. 27057, registro società n. 3801 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1524/207552);

4) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Gioventù Serinese», con sede sociale in Serino (Avellino), costituita in data 3 agosto 1985 per rogito notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, repertorio n. 5849, registro società n. 4181 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1554/213885);

5) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Cosmetica irpina», con sede sociale in Avellino, costituita in data 5 febbraio 1987 per rogito notaio Dome-

nico Sarno, repertorio n. 83097, registro società n. 4941 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1658/225452);

6) società cooperativa agricola a r.l. «Cantina sociale Caponi», con sede sociale in Montemiletto (Avellino), costituita in data 2 gennaio 1987 per rogito notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, repertorio n. 8205, registro società n. 4987 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1667/226356);

7) società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa Intercomunale Valle del Sabato», con sede sociale in Santa Paolina (Avellino), costituita in data 19 febbraio 1987 per rogito notaio Angelo Giannitti, repertorio n. 80877, registro società n. 5056 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1671/227152);

8) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Frigo Sud», con sede sociale in Cervinara (Avellino), costituita in data 17 giugno 1987 per rogito Pellegrino D'Amore, repertorio n. 33895, registro società n. 5189 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1693/228719);

9) società cooperativa mista produzione e lavoro a r.l. «Il Giardino», con sede sociale in Guardia dei Lombardi (Avellino), costituita in data 10 giugno 1987 per rogito notaio Massimo Des Loges, repertorio n. 37294, registro società n. 936 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. n. 1708/230564);

10) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Rotondi 2000», con sede sociale in Rotondi (Avellino), costituita in data 26 gennaio 1988 per rogito notaio Vincenzo Giordano, repertorio n. 31625, registro società n. 5453 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1727/232621);

11) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Speedy Service», con sede sociale in S. Andrea di Conza (Avellino), costituita in data 26 aprile 1990 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 65260, registro società n. 1141 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. n. 1875/248341);

12) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Top Dike», con sede sociale in Avellino, costituita in data 5 luglio 1990 per rogito notaio Paolo Di Rito, repertorio n. 8566, registro società n. 6457 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1881/248953);

13) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Notizia libera», con sede sociale in Grottaminarda (Avellino), costituita in data 23 febbraio 1991 per rogito notaio Antonietta Minichiello, repertorio n. 337, registro società n. 1126 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 1918/252244).

Avellino, 7 aprile 1998

Il direttore: D'ARGENTO

98A3228

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° dicembre 1997.

Sostituzione di un componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1997, n. 43, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Vista la nota del Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ufficio IV, protocollo 600.4/2.4418 AB 1/177 del 25 novembre 1997, con la quale si comunica la sostituzione del dott. Zaffino Italo con il dott. Raffaello Lena;

Considerato necessario provvedere alla sostituzione, nel Comitato di valutazione degli organismi di controllo, del dott. Italo Zaffino con il dott. Raffaello Lena;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaello Lena - funzionario del Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, è nominato componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

Art. 2.

Il dott. Italo Zaffino decade dall'incarico di componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A3260

DECRETO 1° marzo 1998.

Sostituzione di componenti del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2092 de 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controlli medesimi;

Visto il decreto ministeriale n. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale é stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo presieduto dal dott. Ermando Montanari, e successive modifiche;

Vista la nota protocollo n. 9890310 del 27 febbraio 1998 del dott. Ermando Montanari con la quale lo stesso chiede di essere sostituito in detto Comitato;

Ritenuto necessario di procedere alla sostituzione, nella qualifica di presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, del dott. Ermando Montanari, dirigente superiore della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero per le politiche agricole con la dott.ssa Laura La Torre, dirigente della Direziolle generale delle politiche aglicole ed agroindustriali nazionali già componente del Comitato stesso;

Ritenuto altresì necessario, sostituire la dott.ssa Laura La Torre con la dott.ssa Sofia Martirani, funzionario della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questo Ministero nell'incarico di componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ermando Montanari, dirigente superiore della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero per le politiche agricole decade dall'incarico di presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 2.

La dott.ssa La Torre Laura, dirigente della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero per le politiche agricole, e nominata presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 3.

La dott.ssa Sofia Martirani, funzionario della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero per le politiche agricole, è nominata componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A3259

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998.

Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali.

IL COMITATO DEI MINISTRI
(previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali)

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, che prevede l'adozione da parte di un apposito comitato di Ministri di misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;

Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 settembre 1997, con il quale è stato costituito il citato comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il procedimento di predisposizione delle misure a tutela della concorrenza, per la modifica del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998, recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 marzo 1998;

Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella funzione di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1° aprile 1998, con la quale si fissa ad una unità il numero di licenze immediatamente rilasciabili mediante gara per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico DCS 1800;

Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si è espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;

Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione europea con comunicazione del 25 marzo 1998;

Ritenuta l'opportunità, pur nella sussistenza, allo stato, di disponibilità di frequenze per un solo nuovo gestore, constatata dalla menzionata determinazione del Ministro delle comunicazioni, di prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore licitazione futura e che la competenza a tale verifica è riservata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi procederà entro il 1° luglio 1999;

Ritenuto, per quanto attiene alle modalità di contribuzione per l'assegnazione delle frequenze, che il canone di concessione attualmente previsto a carico dei due concessionari del servizio radiomobile già operanti, come canone di concessione, è attualmente fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi (convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Telecom S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione non può avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensì in un ambito generale ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tanto più che una differente contribuzione, rapportata per il solo nuovo gestore alle frequenze assegnate, finirebbe col penalizzare l'ingresso del nuovo competitore;

Ritenuto, inoltre, che l'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato sostanzialmente sollecita «una rapida e piena attuazione» dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di imporre contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse;

Ritenuto, altresì, che debba essere comunque considerato come ulteriore contribuzione l'indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri del Ministero della difesa, rapportato, tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate;

Ritenuto che, quanto alla possibilità di introdurre un «entry fee», in aggiunta al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi, non può non segnalarsi che il pagamento di un «entry fee» da parte del secondo gestore GSM ha dato luogo a procedure di infrazione comunitaria, procedura superata con la previsione di misure compensative, sicché non risulterebbe corretta l'introduzione di una analoga misura con riferimento al terzo gestore;

Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'«entry fee» che, anche sotto questo profilo, non può non considerarsi che al terzo gestore viene imposto il pagamento dell'indennizzo degli oneri del Ministero della difesa con riferimento anche all'ampiezza della banda di frequenze assegnategli, mentre un tale onere non è stato addossato ai concessionari già esistenti, relativamente alle frequenze utilizzate per il servizio GSM, ma verrà loro richiesto solo con riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;

Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia dall'Autorità garante della concorrenza, e del mercato sia dalle Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, che dette misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento, essendo, in particolare, previsto il *roaming* nazionale dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, ed il principio della condivisione dei siti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché dalle stesse convenzioni stipulate con i due gestori già operanti;

Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nell'avvio del servizio del terzo gestore, non può aderirsi al suggerimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di far decorrere detto beneficio dalla data di avvio della commercializzazione del servizio stesso, posto che la legge 27 febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;

Ritenuto, infine, che debba essere accolto l'invito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri l'obbligo dei gestori di consentire agli utenti la conservazione del numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1° aprile 1998;

Approva

le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, di cui alle premesse:

Art. 1.

Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800

1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge 1° maggio 1997, n 115, così come convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, è limitata al rilascio di una sola licenza individuale.

2. È comunque riservata la facoltà, ai sensi del successivo art. 5 nonché dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, di rilasciare ulteriori licenze individuali per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.

Art. 2.

Assegnazione di frequenze all'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800

1. All'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate frequenze fino ad un massimo di 15 MHz nella banda 1800 MHz, utilizzabili sul territorio nazionale in conformità e nei tempi di cui alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1998, e al regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.

L'assegnazione delle predette frequenze avviene come segue: *a)* quanto a 10 MHz, al momento del rilascio della licenza nelle aree geografiche previste dalle citate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze; *b)* quanto a ulteriori 5 MHz, possono essere assegnate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 2, e a partire dal 1° genaio 2002, salvo l'anticipata disponibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1998.

2. L'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, può ottenere, su richiesta, l'assegnazione di frequenze fino a 4,8 MHz, nella banda 900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.

3. All'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, è comunque assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1° gennaio 2002.

4. Le frequenze sulla banda 900 MHz di cui al comma 2 sono assegnate al momento del rilascio della licenza, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle città di Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze e Bari, nonché di altre sei città, che saranno indicate nel disciplinare della licitazione di cui all'art. 1, comma 1.

5. In ogni caso le frequenze di cui al comma 1 e 2 sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, per l'assolvimeuto degli impegni assunti nel *business plan* presentato e recepiti nella licenza individuale.

6. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1 comma 1, nel caso in cui richieda l'assegnazione di frequenze comprese nella banda 900 MHz di cui al comma 2, è tenuto ad assicurare direttamente entro trenta mesi dalla data di tale assegnazione, un grado di copertura di almeno il 40% del territorio nazionale, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenze.

7. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 3.

Assegnazione di frequenze ai concessionari del servizio GSM

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 4, agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono assegnate, in misura paritaria, successivamente al rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, frequenze complessive fino ad un massimo di 10 MHz, comprensivi delle bande di riguardo, nella banda 1800 MHz. Le frequenze assegnate sono utilizzabili sul territorio nazionale secondo le modalità ed i tempi previsti dalle modifiche al piano di ripartizione delle frequenze, di cui al citato decreto ministeriale 26 marzo 1998, nonché di cui al citato regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.

2. Ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, fino ad un massimo di 4,8 MHz complessivi possono essere assegnate, su richiesta a valere sulle frequenze che, in base alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvate con decreto ministeriale 26 marzo 1998, saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2002, ai concessionari del servizio radiomobile GSM, tenendo conto, dei seguenti criteri:

a) promozione della concorrenza;

b) uso ottimale delle frequenze;

c) tasso di crescita territoriale e di utenza previsto per i singoli servizi;

d) offerta di servizi innovativi;

e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per l'utenza;

f) liberazione, da parte degli stessi concessionari, di frequenze sulla banda 900 MHz.

3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM è comunque assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1° gennaio 2002; ivi comprese le frequenze di cui già dispongono.

4. Ciascun assegnatario delle frequenze di cui ai commi precedenti è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 4.

Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM

1. L'avvio commerciale del servizio radiomobile pubblico DCS 1800 da parte di ciascun concessionario del servizio radiomobile di comunicazione GSM può avvenire, nel rispetto dei termini di cui al comma 5, solo dopo che il concessionario medesimo abbia reso pubbliche, con le modalità di cui al comma 4, le specifiche condizioni che regolano i rapporti con l'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile DCS 1800 di cui all'art. 1, comma 1. Il regime di offerta al pubblico del servizio DCS 1800 deve essere comunicato all'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo i criteri e le finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.

2. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere ispirate ai principi di non dicriminazione e di trasparenza, sono finalizzate a consentire l'immediata operatività del servizio da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:

a) il *roaming* nazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6;

b) l'interconnessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7;

c) la condivisione di impianti e siti in conformità a quanto previsto dall'art. 8;

d) le altre condizioni di cui all'art. 11;

e) le modalità di coordinamento relative alla utilizzazione di bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue.

3. In ogni caso le condizioni di cui al comma 1 non possono contenere condizioni tecniche più restrittive rispetto agli accordi in materia di *roaming*, interconnessione e condivisione di impianti e siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.

4. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rese pubbliche e comunicate dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM all'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del 25 maggio 1998, e comunque, non oltre il 31 maggio 1998, o nella diversa data stabilita dall'Autorità. Successivamente a tale termine detti concessionari devono consentire, ai soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui all'art. 1, comma 1, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate tra le parti. Le condizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2001, e prevedono clausole di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica e del mercato, ai sensi del comma 6, lettera *a),* dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. L'avvio commerciale del servizio radiomobile DCS 1800 da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM può avvenire non prima di sei mesi dal rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.

6. Qualora uno o entrambi concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM non ottemperino a quanto previsto dai precedenti commi, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha facoltà di adire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso dall'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, su istanza del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, qualora l'avvio del servizio medesimo sia impedito o comunque ostacolato dalla mancata osservanza, da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Licitazione per ulteriori gestori del servizio radiomobile pubblico DCS 1800

1. Le frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz, ivi comprese le frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio di comunicazione radiomobile TACS, comunque resesi disponibili e non assegnate ai gestori del servizio pubblico radiomobile, con eccezione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, possono essere assegnate, nel termine che è stabilito dall'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, mediante licitazione aperta a soggetti che non siano già titolari di concessione o di licenza per il servizio radiomobile pubblico nazionale. A carico di detti soggetti aggiudicatari sono posti gli oneri relativi alla liberazione delle frequenze agli stessi assegnate, che a tal fine il Ministero della difesa computerà distintamente, secondo quanto previsto dal regolamento per la copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.

2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di cui al comma 1, qualora venga esperita la licitazione di cui al presente articolo, sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l'aggiudicatario della gara di cui all'art. 1, comma 1, tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa.

3. Entro il termine del 1° luglio 1999 l'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, verifica la sussistenza delle condizioni per l'espletamento della licitazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Roaming

1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto al *roaming* nazionale sulle reti GSM dei concessionari del servizio radiomobile pubblico, alle condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:

a) fino a diciotto mesi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree, delle frequenze richieste per l'espletamento del servizio;

b) decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura incluso nell'offerta di gara e comunicato all'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte del titolare della licenza.

2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, purché offerti anche dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto.

3. Ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di offrire il servizio di *roaming* nazionale al titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 in base alle condizioni dallo stesso concessionario rese pubbliche ai sensi dell'art. 4, che devono prevedere, in particolare, prezzi orientati ai costi, fermo restando quanto previsto per il termine di validità delle condizioni all'art. 4, comma 4.

4. Le condizioni di *roaming* prevedono in ogni caso l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

5. Qualora il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 contesti la conformità delle condizioni del *roaming* nazionale a quanto previsto dall'art. 4 e dal presente articolo, il *roaming* è comunque fornito alle condizioni rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la

facoltà per il predetto titolare della licenza individuale di adire l'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. In caso di contestazione da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il *roaming* nazionale da un concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249, che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.

7. Ai fini della decisione dell'Autorità, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del *roaming* nazionale, nonché di ogni altra informazione richiesta.

8. Nei casi di contestazione previsti ai commi 5 e 6, qualora la decisione dell'Autorità disponga modificazioni alle condizioni tecniche ed economiche predisposte dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto alla restituzione delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione.

9. A partire dalla data del 1° gennaio 2002, ovvero decorsi i termini di cui al comma 1, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 può stipulare accordi di *roaming* nazionale nelle aree non servite sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discrriminatorie, conformemente alle procedure previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 7.

Interconnessione

1. Gli accordi di interconnessione tra il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS e i gestori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dell'allegato *D* al medesimo, nonché dei relativi decreti di attuazione, e devono in ogni caso contenere clausole conformi a quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 6.

2. Nel caso in cui gli accordi di interconnessione non siano sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, si provvede, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 e, nei confronti dei gestori di altre reti pubbliche di telecomunicazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 8.

Condivisione di impianti e siti

1. Anche al fine di tutelare la salute pubblica con riguardo ai campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, ha, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il diritto di ottenere, nonché l'obligo di concedere, ove tecnicamente possibile, la condivisione di impianti e siti utilizzati per il servizio radiomobile pubblico. I prezzi, orientati ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari per la ricerca e l'individuazione dei siti, nonché per l'acquisizione della disponibilità dei siti stessi e per le contrattazioni con i titolari dei medesimi.

2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione di impianti o di siti non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità in base alle procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6.

3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9.

Contributi

1. Oltre a quanto previsto dal regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, in via provvisoria e fino alle determinazioni di cui all'art. 6, comma 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è tenuto a corrispondere per l'utilizzo delle frequenze attribuitegli, nella fase di avvio e comunque per i primi tre anni dal rilascio della licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per cento) annuo dei ricavi annui lordi dallo stesso conseguiti nell'esercizio del servizio radiomobile, secondo i criteri e le finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.

2. Qualora la misura dei contributi determinati ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, risulti superiore a quanto dovuto dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ai sensi del precedente comma, questi ha il diritto, per i primi tre anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.

Art. 10.

Separazione contabile

1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1998, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Altre misure

1. I gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altro gestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, un servizio di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.

2. Entro il 1° luglio 1999 i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili la portabilità del numero.

3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecomunications Service).

I gestori del servizio radiomobile pubblico possono utilizzare lo standard DECT per applicazioni mobili, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997.

Roma, 4 aprile 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215

98A3000

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 23 dicembre 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1997);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 22 aprile 1998 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 5,50 per cento al 5,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 4,75 per cento al 4,25 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 22 aprile 1998 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 5,50 per cento al 5,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il Governatore: FAZIO

98A3422

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998.

Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di determinare, con provvedimento di carattere generale, la remunerazione da corrispondere sulle somme depositate;

Visto il proprio provvedimento 27 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997 ed emanato in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui all'art. 1 del provvedimento 27 giugno 1997 richiamato nel preambolo, è variata dal 4,50 per cento al 4,00 per cento annuo.

Art. 2.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal periodo di mantenimento 15 maggio 1998-14 giugno 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il Governatore: FAZIO

98A3423

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590 - istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989 n 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il 1° comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il comma 99, art. 17 della legge 15 maggio 1997 recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 recante «rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 28 gennaio 1998; senato accademico del 29 gennaio 1998; consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreta:

gli articoli 76, 81 e 86 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila relativi ai corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia sono modificati come segue:

Art. 76.

La durata del corso di studi per la laurea in lettere è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;

2) Letteratura latina;

3) Storia romana;

4) Geografia;

5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia generale).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;

2) Storia greca;

3) Glottologia;

4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indizzo moderno:

1) Filologia romanza;

2) Storia medioevale;

3) Storia moderna;

4) Storia dell'arte moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Paletnologia;

2) Preistoria e protostoria;

3) Antichità greche;

4) Epigrafia greca;

5) Filosofia greca;

6) Grammatica greca;

7) Storia della lingua greca;

8) Metrica e ritmica greca;

9) Civiltà egee;

10) Filologia micenea;

11) Antichità romane;

12) Epigrafia latina;

13) Filologia latina;

14) Grammatica latina;

15) Storia della lingua latina;

16) Metrica greca e latina;

17) Didattica del latino;

18) Storia della cultura e della tradizione classica;

19) Storia della retorica classica;

20) Storia del teatro greco e latino;

21) Storia della tradizione dei testi classici;

22) Papirologia;

23) Egittologia;

24) Numismatica antica;

25) Storia della storiografia antica;

26) Storia economica e sociale del mondo antico;

27) Religioni del mondo classico;

28) Archeologia tardo-antica;

29) Archeologia medioevale;

30) Etruscologia ed archeologia italica;

31) Storia dell'archeologia classica;

32) Metodologia e tecnica degli scavi;

33) Topografia antica;

34) Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;

35) Storia e civiltà del vicino e medio oriente;

36) Letteratura bizantina;

37) Filologia bizantina;

38) Storia bizantina;

39) Storia dell'arte bizantina;

40) Letteratura cristiana antica;

41) Archeologia medioevale;

42) Letteratura latina medioevale;

43) Filologia medioevale e umanistica;

44) Filologia latina medioevale e umanistica;

45) Letteratura italiana del Rinascimento;

46) Letteratura italiana moderna e contemporanea;

47) Filologia italiana;

48) Filologia e critica dantesca;

49) Storia della critica letteraria italiana;

50) Teoria della letteratura;

51) Storia della lingua italiana;

52) Grammatica italiana;

53) Linguistica italiana;

54) Dialettologia italiana;

55) Stilistica e metrica italiana;

56) Letterature comparate;
57) Linguistica generale;
58) Sociolinguistica;
59) Semantica e lessicologia;
60) Agiografia;
61) Storia del Cristianesimo;
62) Storia della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali;
63) Istituzioni medioevali;
64) Storia di una Regione nel medioevo;
65) Storia contemporanea;
66) Storia degli antichi Stati italiani;
67) Storia dell'età della Riforma e della Controriforma;
68) Storia dell'età dell'Illuminismo;
69) Storia del Risorgimento;
70) Storia economica e sociale del medioevo;
71) Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
72) Storia dei movimenti e dei partiti politici;
73) Storia del movimento operaio e sindacale;
74) Storia dell'Europa o di uno Stato europeo;
75) Storia della Gran Bretagna;
76) Storia della Francia contemporanea;
77) Storia dell'Europa orientale;
78) Storia americana;
79) Storia dei Paesi afroasiatici;
80) Storia del Mezzogiorno;
81) Storia d'Italia del XX secolo;
82) Demografia storica;
83) Teoria e storia della storiografia;
84) Storia del giornalismo;
85) Storia e teoria degli audiovisivi;
86) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
87) Storia delle dottrine politiche;
88) Scienza della politica;
89) Sociologia politica;
90) Geografia storica dell'Europa;
91) Geografia umana;
92) Geografia politica ed economica;
93) Geografia ed etnografia dell'Africa;
94) Cartografia;
95) Storia della geografia e delle esplorazioni;
96) Politica dell'ambiente;
97) Legislazione dei beni culturali ed ambientali;
98) Archivistica;
99) Paleografia latina;
100) Bibliografia e biblioteconomia;
101) Storia della stampa e dell'editoria;
102) Etnologia;
103) Antropologia culturale;
104) Storia delle tradizioni popolari;
105) Storia della cultura materiale;
106) Storia delle religioni;
107) Sociologia
108) Semiotica;
109) Teoria dell'informazione;
110) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
111) Storia dell'arte contemporanea;
112) Storia della critica d'arte;
113) Storia della miniatura;
114) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
115) Iconografia e iconologia;
116) Storia della critica d'arte;
117) Storia e tecnica del restauro;
118) Museologia;
119) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
120) Drammaturgia;
121) Storia del teatro e dello spettacolo;
122) Metodologia e critica dello spettacolo;
123) Storia e critica del cinema;
124) Storia della musica;
125) Storia della musica medioevale e rinascimentale;
126) Storia della musica moderna e contemporanea;
127) Drammaturgia musicale;
128) Paleografia musicale;
129) Etnomusicologia;
130) Lingua e letteratura francese;
131) Lingua e letteratura inglese;
132) Lingua e letteratura spagnola;
133) Lingua e letteratura tedesca;
134) Filologia germanica;
135) Discografia e videografia musicale.

Art. 81.

Il corso di laurea, al fine di facilitare le scelte didattiche dello studente, individua le seguenti aree didattiche:

Area I) Anglistica:

Lingua e letteratura inglese;
Lingua inglese;
Letteratura inglese, moderna e contemporanea;
Letteratura inglese medievale;
Lingue e letterature anglo americane;
Letteratura anglo irlandese;

Letteratura del Commonwealth;
Letteratura dei Paesi di lingua inglese;
Letteratura anglo-canadese;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
Storia del teatro inglese;
Storia del teatro nord americano;
Linguistica inglese;
Storia della lingua inglese;
Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
Filologia inglese;
Letteratura anglo-australiana;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito anglistico);
Letteratura afro-inglese.

Area II) Francesistica:

Lingua e letteratura francese;
Lingua francese;
Letteratura francese, moderna e contemporanea;
Letteratura franco-canadese;
Letterature francofone;
Letteratura francese medievale;
Storia del teatro francese;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;
Filologia romanza;
Filologia francese;
Storia della lingua francese;
Linguistica francese;
Metodologia dell'insegnamento della lingua francese;
Linguistica romanza;
Letteratura belga-vallone;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito francesistico);
Letterature francofone dei Paesi africani.

Area III) Germanistica:

Lingua e letteratura tedesca;
Lingua tedesca;
Letteratura tedesca medievale;
Letteratura tedesca, moderna e contemporanea;
Letteratura austriaca;
Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
Storia del teatro tedesco;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
Filologia germanica;
Filologia tedesca;
Letterature scandinave;
Storia della lingua tedesca;
Linguistica delle lingue germaniche;
Metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;
Linguistica tedesca;
Letteratura della Svizzera tedesca;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito germanistico).

Area IV) Olandese:

Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
Lingua olandese.

Area V) Danese:

Lingua e letteratura danese;
Lingua danese;
Letterature scandinave;
Filologia scandinava;
Storia delle lingue scandinave.

Area VI) Svedese:

Lingua e letteratura svedese;
Lingua svedese;
Letterature scandinave;
Filologia Scandinava;
Storia delle lingue scandinave.

Area VII) Ispanistica:

Lingua e letteratura spagnola;
Lingua spagnola;
Letteratura spagnola medioevale;
Letteratura spagnola moderna e contemporanea;
Letteratura ispano-americana;
Lingua e letteratura catalana;
Storia del teatro spagnolo;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
Filologia ibero-romanza;
Filologia spagnola;
Storia della lingua spagnola;
Storia delle lingue iberiche;
Dialettologia spagnola;
Dialettologia ispano-americana;
Linguistica spagnola;
Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
Letteratura mistica spagnola;
Storia dei Paesi latino-americani;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito ispanico);
Letteratura spagnola delle Filippine;
Letteratura ispano-africana;

Area VIII) Catalano:

Lingua e letteratura catalana;
Lingua catalana;
Storia delle lingue iberiche;
Filologia ibero-romanza;
Linguistica spagnola;
Dialettologia catalana;
Lingua e letteratura provenzale.

Area IX) Provenzale:

Lingua e letteratura provenzale;
Lingua e letteratura catalana;
Storia delle lingue iberiche;
Letteratura Occitanica moderna;
Lingua e letteratura provenzale antica.

Area X) Lusitanistica:

Lingua e letteratura portoghese;
Lingua portoghese;
Lingua e letteratura brasiliana;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua portoghese;
Storia della lingua portoghese;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito lusitanistico);
Lingua e letteratura galega;
Letteratura portoghese moderna e contemporanea;
Lingua e letteratura portoghese medioevale;
Letteratura africana portoghese.

Area XI) Russa e slavistica:

Lingua e letteratura russa;
Lingua russa;
Lingua e letteratura polacca;
Lingua e letteratura ceca;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingua e letteratura serbocroata;
Lingua e letteratura russa medioevale;
Storia del teatro russo;
Letteratura russa moderna e contemporanea;
Letteratura slava ecclesiastica;
Storia della lingua russa;
Filologia slava;
Filologia russa;
Linguistica slava;
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua slava;
Metodologia dell'insegnamento della lingua russa;
Teoria e pratica della traduzione (d'ambito slavistico);
Linguistica russa;
Storia dell'Europa orientale;
Letterature slave dell'Unione Sovietica.

Area XII) Albanese:

Lingua e letteratura albanese;
Dialetti albanesi dell'Italia meridionale;
Letteratura albanese d'Italia.

Area XIII) Neogreco:

Lingua e letteratura neogreca;
Dialetti neogreci dell'Italia meridionale;
Storia bizantina;
Filologia bizantina;
Letteratura bizantina.

Area XIV) Polacco:

Lingua e letteratura polacca;
Lingua polacca;
Storia della lingua polacca.

Area XV) Ceco:

Lingua e letteratura ceca;
Lingua ceca;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della lingua ceca;
Lingua e letteratura slovacca.

Area XVI) Bulgaro:

Lingua e letteratura bulgara;
Lingua bulgara;
Storia della lingua bulgara.

Area XVII) Macedone:

Lingua e letteratura macedone;
Letterature della Iugoslavia.

Area XVIII) Bielorusso:

Lingua e letteratura bielorussa;
Letteratura slava ecclesiastica.

Area XIX) Serbo-croato:

Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua serbo-croata;
Letterature della Iugoslavia;
Storia della lingua serbo-croata.

Area XX) Rumeno:

Lingua e letteratura rumena;
Lingua rumena;
Storia della lingua rumena;
Filologia bizantina.

Area XXI) Italianistica:

Letteratura italiana;

Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

Letteratura teatrale italiana;

Storia della lingua italiana;

Dialettologia italiana;

Linguistica italiana;

Didattica dell'italiano;

Sintassi e stilistica della lingua italiana;

Filologia italiana;

Filologia dantesca;

Filologia medievale e umanistica;

Storia della letteratura dell'Umanesimo e del Rinascimento;

Storia linguistica dell'Italia meridionale;

Letterature regionali;

Letterature dialettali italiane;

Metrica romanza.

Area XXII) Scienze della letteratura:

Letterature comparate;

Storia della critica letteraria italiana;

Sociologia della letteratura;

Teoria della letteratura;

Semiologia culturale;

Semiotica del testo;

Psicologia del testo letterario;

Poetica e retorica;

Semantica;

Lessicologia e lessicografia;

Storia dell'estetica;

Storia dell'estetica moderna.

Area XXIII) Scienze filologiche:

Filologia romanza;

Filologia italiana;

Filologia francese;

Filologia ibero-romanza;

Filologia spagnola;

Filologia germanica;

Filologia inglese;

Filologia tedesca;

Filologia scandinava;

Filologia slava;

Filologia russa;

Filologia latina;

Filologia medioevale e umanistica;

Codicologia;

Critica del testo;

Critica del testo biblico;

Filologia neotestamentaria;

Filologia biblica;

Storia della lingua italiana;

Metrica romanza;

Lingua e letteratura latina medioevale;

Linguistica romanza;

Paleografia latina;

Linguistica generale.

Area XXIV) Scienze del linguaggio:

Glottologia;

Linguistica generale;

Sociolinguistica;

Etnolinguistica;

Filosofia del linguaggio;

Psicolinguistica;

Sociologia del linguaggio;

Informatica linguistica;

Linguistica matematica;

Storia della linguistica;

Linguistica romanza;

Linguistica italiana;

Linguistica francese;

Linguistica spagnola;

Linguistica delle lingue germaniche;

Linguistica inglese;

Linguistica slava;

Dialettologia italiana;

Dialettologia spagnola;

Dialettologia ispano-americana;

Dialettologia albanese dell'Italia meridionale;

Fonetica e fonologia;

Sintassi e stilistica della lingua italiana;

Semantica e lessicologia;

Poetica e retorica;

Storia del linguaggio giornalistico;

Geografia delle lingue.

Area XXV) Scienze glottodidattiche:

Linguistica applicata;

Glottodidattica;

Psicolinguistica;

Didattica dell'italiano;

Didattica delle lingue classiche;

Didattica generale delle lingue moderne;

Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;

Metodologia dell'insegnamento della lingua francese;

Metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;

Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;

Metodologia dell'insegnamento della lingua russa;

Informatica applicata all'insegnamento linguistico;

Teoria e tecnica del linguaggio iconico;

Teoria e tecnica dei mezzi audiovisivi e televisivi.

Area XXVI) Scienze dell'educazione:

Pedagogia generale;

Didattica generale;

Educazione degli adulti;

Informatica e tecnologie dell'educazione;

Psicologia dell'apprendimento;

Metodologia delle scienze del comportamento;

Storia della pedagogia;

Storia della letteratura per l'infanzia;

Sociologia dell'educazione;

Docimologia;

Psicologia dell'età evolutiva;

Psicologia generale.

Area XXVII) Scienze geografiche e antropologiche:

Antropologia economica;

Antropologia culturale;

Etnologia;

Geografia;

Geografia delle popolazioni;

Geografia politica ed economica;

Etnolinguistica;

Etnomusicologia;

Geografia storica dell'Europa;

Geografia dell'Asia;

Geografia di un'area europea o extraeuropea;

Geografia delle Americhe;

Geografia delle lingue;

Geografia sociale;

Geografia dell'Europa;

Geografia urbana;

Storia delle religioni;

Storia delle tradizioni popolari.

Area XXVIII) Scienze filosofiche:

Storia della filosofia;

Storia della filosofia antica;

Storia della filosofia medioevale;

Storia della filosofia del Rinascimento;

Storia della filosofia moderna;

Storia della filosofia contemporanea;

Estetica;

Filosofia del linguaggio;

Filosofia della religione;

Filosofia della scienza;

Filosofia della storia;

Storia delle scienze;

Storia delle dottrine economiche;

Storia delle dottrine politiche;

Storia della filosofia morale;

Storia dell'estetica;

Storia dell'estetica moderna.

Area XXIX) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

Discografia e videografia musicale;

Storia dell'arte medioevale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia dell'arte bizantina e slava,

Storia dell'arte fiamminga e olandese;

Storia dell'arte francese moderna e contemporanea;

Storia dell'arte inglese moderna e contemporanea;

Storia dell'arte spagnola moderna e contemporanea;

Storia dell'arte tedesca moderna e contemporanea;

Storia dell'arte russa moderna e contemporanea;

Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana;

Storia dell'arte e della cultura artistica latino-americana;

Sociologia dell'arte;

Storia del teatro e dello spettacolo;

Storia del teatro inglese;

Storia del teatro nord-americano;

Storia del teatro francese;

Storia del teatro tedesco;

Storia del teatro spagnolo;

Storia del teatro portoghese;

Storia del teatro russo;

Letteratura teatrale italiana;

Storia e critica cinematografica;

Semiologia dello spettacolo;

Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;

Storia della musica;

Storia della musica moderna e contemporanea;

Semiologia della musica;

Etnomusicologia;

Estetica;

Psicologia dell'arte;

Teoria musicale;

Iconografia;

Musicologia;

Storia della critica d'arte;

Drammaturgia;

Storia della musica medioevale e rinascimentale;

Storia del teatro in musica;

Museologia;

Storia dell'architettura e dell'urbanistica;

Iconologia;

Storia della miniatura;

Storia dell'estetica;

Storia dell'estetica moderna.

Area XXX) Scienze della comunicazione:

Semiologia culturale;

Semiologia della letteratura;

Semiotica del testo;

Poetica e retorica;

Semiologia dello spettacolo;

Semiologia della musica;

Informatica;

Informatica linguistica;

Informatica applicata all'insegnamento linguistico;

Informatica applicata all'educazione;

Tecniche della programmazione in campo linguistico;

Teoria della letteratura;

Teoria e tecnica delle comunicazioni;

Storia del libro e dell'editoria;

Tecniche giornalistiche;

Informatica applicata all'editoria giornalistica;

Sociologia delle comunicazioni;

Sociologia della letteratura;

Sociologia del linguaggio;

Psicologia dinamica;

Teoria e tecnica dei mezzi audiovisivi e televisivi.

Area XXXI) Lingue e culture classiche:

Letteratura latina;

Letteratura greca;

Grammatica latina;

Grammatica greca e latina;

Grammatica greca;

Storia della lingua latina;

Storia della lingua greca;

Storia comparata delle lingue classiche;

Lingua e letteratura latina medioevale;

Storia della letteratura neo-latina (latina moderna);

Storia romana;

Storia greca;

Antichità greche;

Storia della filosofia antica;

Storia dell'arte greca e romana;

Lingua e letteratura ebraica;

Filologia biblica;

Filologia classica;

Filologia latina.

Area XXXII) Scienze storiche:

Storia greca;

Storia romana;

Storia medioevale;

Storia di una regione nel Medioevo;

Storia moderna;

Storia contemporanea;

Storia del Rinascimento;

Storia dell'età della Riforma e della Controriforma;

Storia dell'età dell'Illuminismo;

Storia della civiltà francese;

Storia dell'Europa orientale;

Storia dell'Europa o di uno Stato europeo;

Storia americana;

Storia delle relazioni internazionali;

Storia dei movimenti e dei partiti politici;

Storia del movimento operaio e sindacale;

Storia economica;

Storia delle dottrine economiche;

Storia delle dottrine politiche.

Area XXXIII) Scienze storico-culturali:

Antropologia economica;

Antropologia culturale;

Etnologia;

Storia delle tradizioni popolari;

Storia delle religioni;

Storia del cristianesimo;

Sociologia della religione;

Antichità greche;

Epigrafia e antichità romane;

Epigrafia e antichità greche;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua portoghese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua slava;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

Archivistica;

Biblioteconomia e bibliografia;

Paleografia latina e diplomatica;

Codicologia;

Letteratura latina ecclesiastica;

Letteratura cristiana antica;

Economia politica.

Art. 86.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;

2) Letteratura latina;

3) Storia romana;

4) Storia medievale;

5) Storia moderna;

6) Storia della filosofia (biennale);

7) Filosofia teoretica (biennale);

8) Filosofia morale (biennale);

9) Pedagogia generale;

10) un insegnamento a scelta fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche).

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia culturale;

2) Discografia e videografia musicale;

3) Economia politica;

4) Epistemologia;

5) Ermeneutica filosofica;

6) Estetica;

7) Etnologia;

8) Filosofia del diritto;

9) Filosofia del linguaggio;

10) Filosofia della politica;

11) Filosofia della religione;

12) Filosofia della scienza;

13) Filosofia della storia;

14) Geografia;

15) Istituzioni di storia della filosofia;

16) Letteratura greca;

17) Lingua e letteratura francese;

18) Lingua e letteratura inglese;

19) Lingua e letteratura spagnola;

20) Lingua e letteratura tedesca;

21) Logica;

22) Logica matematica;

23) Didattica generale;

24) Pedagogia generale;

25) Propedeutica filosofica;

26) Psicologia generale;

27) Psicologia dell'età evolutiva;

28) Psicologia sociale;

29) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;

30) Sociologia;

31) Sociologia delle comunicazioni;

32) Sociologia della conoscenza;

33) Storia contemporanea;

34) Storia del Risorgimento;

35) Storia dei movimenti e dei partiti politici;

36) Storia del Cristianesimo;

37) Storia del diritto italiano;

38) Storia della critica d'arte;

39) Storia della filosofia antica;

40) Storia della filosofia araba;

41) Storia della filosofia contemporanea;

42) Storia della filosofia del Rinascimento;

43) Storia della filosofia ebraica;

44) Storia della filosofia medievale;

45) Storia della filosofia moderna;

46) Storia della filosofia politica;

47) Storia della logica;

48) Storia della musica;

49) Storia della pedagogia;

50) Storia dell'arte moderna;

51) Storia della scienza;

52) Teoria e storia della storiografia;

53) Storia della storiografia filosofica;

54) Storia delle dottrine economiche;

55) Storia della filosofia morale;

56) Storia delle dottrine politiche;

57) Storia delle religioni;

58) Storia dell'estetica;

59) Storia dell'età della Riforma e della Controriforma;

60) Storia dell'età dell'Illuminismo;

61) Storia del teatro e dello spettacolo;

62) Storia greca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nell'anno accademico 1997/98.

L'Aquila, 27 marzo 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A3208

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; senato accademico del 29 ottobre 1997; consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1997);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 19 marzo 1998, protocollo n. 440/Ufficio I, con cui si esprime parere favorevole all'istituzione del nuovo corso di diploma universitario in tecnici in biotecnologie;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Sono inseriti i nuovi articoli dal n. 135 al n. 139, relativi al corso di diploma universitario in tecnici in biotecnologie; nell'art. 207 sulla normativa generale delle scuole dirette a fini speciali viene eliminata la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie e vengono abrogati gli articoli dal n. 254 al n. 259 ad essa relativi, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICI IN BIOTECNOLOGIE

Art. 135.

Finalità, caratteristiche, norme di accesso e durata degli studi

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di L'Aquila è istituito il corso di diploma universitario per tecnici in biotecnologie.

Il corso di diploma ha durata triennale ed ha lo scopo di formare operatori scientifici con conoscenze teorico-pratiche di base e con competenze altamente specifiche applicate ai seguenti settori: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche, biotecnologie veterinarie e biotecnologie industriali.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Art. 136.

Articolazione degli studi

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Il corso di diploma prevede milleottocento ore di insegnamento, delle quali ottocentocinquanta ore di tirocinio pratico.

Il tirocinio potrà essere svolto anche presso qualificate strutture di ricerca scientifica, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie, previa stipula di apposite convenzioni.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esami stabiliti dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante il quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso degli studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 139.

Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà.

Art. 137.

Regolamento di Ateneo

Il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facoltà, nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 139.

Art. 138.

Manifesto degli studi

All'atto di predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facoltà definirà con proprio regolamento quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 135;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata ad attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) provvede alla copertura degli insegnamenti nel rispetto delle vigenti leggi;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 139.

Articolazione del corso di diploma in aree formative

Aree didattiche (e relativo monte ore), settori scientifico disciplinari, obiettivi didattici formativi.

Il consiglio della struttura didattica potrà variare il monte ore destinato alle aree di una quantità non superiore al 30% scegliendo quindi insegnamenti anche al di fuori delle aree sottoindicate.

Area 1 - *Fisica-matematica* (100 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire la conoscenza della matematica indispensabile per affontare le discipline del corso di diploma;

impartire i concetti basilari di informatica e statistica, curando, in particolare, la loro applicabilità a problemi biologici;

fornire le nozioni principali della fisica classica, nonché le basi teoriche di metodologie fisiche utilizzate nella ricerca tecnologica.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, K06X, S01B, P01X.

Area 2 - *Chimica di base* (100 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi fondamentali della chimica generale ed inorganica;

fornire le conoscenze di base della chimica organica approfondendo in particolare lo studio delle molecole di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C03X, C05X.

Area 3 - *Biologica* (200 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi;

fornire gli elementi fondamentali della genetica e della biologia molecolare;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata;

fornire le conoscenze fondamentali dell'organizzazione strutturale e molecolare, nonché delle funzioni di microrganismi procarioti ed eucarioti;

impartire le basi della biofisica e della fisiologia generale e cellulare.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E02C, E02A, E04A, E04B, E05A, E05B, E06A, E11X, E12X, G07A, F05X, G08B, V30A, V30B.

Area 4 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari* (100 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi fondamentali di tecnologie di culture cellulari: coltivazione e manipolazione genetica di virus e di cellule procarioti ed eucariotiche. Principi e tecniche.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04A, E04B, E05A, E02B, E13X, G04X, G08B.

Area 5 - *Immunologia generale ed applicata* (50 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi conoscitive dell'organizzazione e dei meccanismi di azione a livello molecolare, del sistema immunitario e le applicazioni biotecnologiche dell'immunologia.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, E04B, E05A, V31A, V32A, V32B.

Area 6 - *Farmacologia e fisiopatologia* (75 ore).

Obiettivi della didattica sono:

basandosi sulle conoscenze fisiologiche delle funzioni organiche, fornire gli elementi di base per lo studio della fisiopatologia;

fornire gli elementi di base della farmacologia (farmacoterapia e tossicologia), nonché i principi teorici essenziali della farmacologia cellulare e molecolare;

fornire gli elementi di base della chimica farmaceutica.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, E07X, F04A, F04B, V31A, V33A.

Area 7 - *Biotecnologia applicata al laboratorio ed all'industria* (150 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze pratiche relative alle applicazioni delle biotecnologie sia in campo preparativo che analitico;

trattare accuratamente l'aspetto della regolamentazione per l'organizzazione e la gestione di laboratorio, in particolare per quanto attiene al controllo di sicurezza di processi o prodotti bioteconlogici.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, C10X, E04B, E05A, E12X, P03X, F05X, G08A, G08B, V33B.

Area 8 - *Bioinformatica e bioimmagini* (75 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze sulle modalità di reti telematiche per l'accesso a banche dati di sequenze e strutture di acidi nucleici e proteine; metodi di produzione di strutture secondarie di proteine, modellistica molecolare computerizzata, analisi quantitativa di immagini digitalizzate.

Settori scientifico-disciplinari: K05B, K06X.

Area 9 - *Economia ed organizzazione aziendale* (100 ore).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i fondamenti di organizzazione e di economia o gestione che regolano ogni fase delle attività svolte nelle industrie biotecnologiche (progettazione e/o sviluppo della ricerca, brevetti, produzione).

Settori scientifico-disciplinari: C08X, G01X, I27X, N01X, P01A, P02A, P02B, P02D.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nell'anno accademico 1997/1998.

L'Aquila, 31 marzo 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A3207

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 97/E.

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici dell'mposta sul valore aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Al segretariato generale
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai Ministeri
Alle ragionerie centrali dei Ministeri
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

1. PREMESSA.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, introduce modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale dello Stato.

Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA nonché dei contributi per il Servizio sanitario nazionale e di altri contributi.

Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei casi in cui il contribuente operi in più regioni, deve essere effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse regioni dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.

2. AMBITO SOGGETTIVO.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono sggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88.

In particolare, si tratta:

degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lettera *c)*, del TUIR);

degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordiramento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni (art. 88, comma 1, del TUIR). Relativamente ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione), mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale).

Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e della Presidenza della Repubblica nonché gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato art. 88, comma 1, del TUIR quali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate entrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP in quanto inquadrabili tra gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del citato TUIR.

Inoltre, sono da ricomprendere nell'ambito del medesimo art. 87, comma 1, lettera *c)*, anche i soggetti che svolgono le attività indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta di cui trattasi gli Stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità, in quanto l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 pone come condizione per l'applicazione del tributo l'esercizio di attività produttive nel «territorio delle regioni».

Occorre evidenziare, altresì, che, per la particolarità del tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche beneficiari di quote di gettito del tributo stesso. In particolare, le regioni sono al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.

3. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata in modo analogo a quella prevista per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del citato provvedimento.

La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art. 10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10, comma 3.

3.1. *Sistema di determinazione c.d. «retributivo».*

Per i soggetti passivi dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo 2 la base imponibile dell'imposta è costituita dall'ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In particolare, per tali soggetti pubblici la base imponibile dell'IRAP è determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:

delle retribuzioni al personale dipendente;

dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del TUIR;

dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR;

dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del TUIR.

3.2. *Retribuzioni del personale dipendente.*

Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al personale dipendente.

A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi, è stato emanato il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante «Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro» con il quale, peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 esplicativa delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 314 del 1997.

L'ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. In merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale si rinvia alla circolare INPS - Direzione centrale contributi, n. 263 del 24 dicembre 1997.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo in commento, nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonché le eventuali spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro.

3.3. *Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.*

Le tipologie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che rientrano nella base imponibile dell'IRAP sono quelle indicate nell'art. 47 del TUIR.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art. 47 del TUIR, includendo nel suo ambito talune tipologie reddituali già qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da disposizioni specifiche non contenute nel predetto testo unico.

Si rinvia, per chiarimenti in ordine alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, alle istruzioni contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Per quanto concerne invece la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRAP si tiene conto delle somme e dei valori corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente in materia di deduzione dei contributi e delle spese di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo in commento.

3.4. *Collaborazioni coordinate e continuative.*

Come precedentemente evidenziato, rientrano nella base imponibile dell'IRAP i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del TUIR. In detta disposizione sono annoverati i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente agli «altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», si ricorda che, ai sensi del secondo periodo della stessa lettera *a)* dell'art. 49, comma 2, del TUIR, si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 del medesimo art. 49, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Al riguardo, si ricorda che i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative le quali comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (per esempio, compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti) costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.

Per converso, il compenso erogato, ad esempio, ad un avvocato o ad un soggetto dipendente da un ente pubblico per l'esercizio dell'ufficio di sindaco o di revisore di un ente va considerato compenso derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del TUIR.

Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al richiamato art. 49, comma 2, lettera *a),* del TUIR, i compensi conseguiti per attività di amministratore svolta da professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attività che, anche se svolte nell'ambito dell'attività professionale, non rientrano nell'oggetto proprio dell'attività di dottore commercialista o ragioniere. Infatti, l'attività di amministratore può essere svolta anche da altri professionisti, quali, ad esempio, medici, architetti, farmacisti, ingegneri, ecc., in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere esclusivamente alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Ai fini della determinazione della base imponibile, i compensi delle collaborazioni in esame si assumono con riferimento al momento in cui sono erogate.

3.5. *Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.*

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera *l),* del TUIR, sono annoverati tra i redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Al riguardo si precisa che non rientrano nella base imponibile dell'IRAP i redditi menzionati pella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Ai fini della determinazione della base imponibile i redditi in questione si assumono con riferimento al momento di erogazione.

4. SOGGETTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

L'art. 10, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, se svolgono anche attività commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto.

4.1. *Regime dell'opzione.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997) disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai «comportamenti concludenti del contribuente». Dette regole trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dagli enti pubblici.

Al riguardo, si osserva che il comportamento concludente correlato all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP relativa alle attività commerciali svolte dall'ente pubblico si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP.

Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opti per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo le regole delle società commerciali, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote, come si dirà meglio nel prosieguo.

A tale proposito si applica l'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 in commento, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per le altre attività «non commerciali» si precisa che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 del decreo legislativo in esame, la base imponibile relativa alle attività non commerciali è determinata secondo le regole del comma 1 dell'art. 10, ed è costituita dall'ammontare delle retribuzioni (redditi di lavoro dipendente, assimilati ai redditi di lavoro dipendente) e dei compensi (di collaborazioni coordinate e continuative e di attività di lavoro autonomo occasionale) ridotta dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto. Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non è possibile l'individuazione specifica della loro prestazione nell'ambito dell'attività commerciale o di quella non commerciale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.

In mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene che l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate.

Pertanto, nel caso, ad esempio di un comune che svolge anche varie attività commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.), l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche una sola di tali attività.

Nel caso di esercizio di detta opzione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo in commento, il soggetto interessato, per il primo periodo d'imposta, è tenuto ad effettuare il versamento dell'acconto, relativamente all'attività commerciale, in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabilite per le imposte sui redditi. Il predetto acconto è commisurato al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta precedente ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto provvedimento legislativo come risultante da apposito prospetto da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dal 1° gennaio 1998; i soggetti non tenuti alla presentazione di essa (ad esempio comuni e regioni) devono presentare l'apposita dichiarazione nel mese di giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del modello 760-*bis* nel quale andrà barrata la casella IRAP della sezione «tipo di dichiarazione».

Si precisa che alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano le disposizioni tributarie dell'ente territoriale di appartenenza ai sensi di quest'ultima norma. Pertanto, ai fini dell'IRAP, ai predetti soggetti si applicano le disposizioni previste per i soggetti inquadrabili nell'art. 88, comma 1, del TUIR, ivi compresa la facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 di optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri stabiliti per le società commerciali.

4.2. *Scritture contabili dei soggetti indicati nel paragrafo 2.*

Nel caso in cui i soggetti in esame optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali, gli obblighi contabili previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si intendono assolti se sono tenute le scritture contabili ai fini dell'IVA. Ciò in quanto, ai fini delle imposte sui redditi, tali soggetti non sono tenuti ad alcun adempimento contabile.

5. Modalità e termini di versamento dell'acconto dell'IRAP.

5.1. *Modalità di versamento.*

L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 2, che rinviano alle modalità e termini ordinari di versamento secondo le regole delle imposte sui redditi (acconto e saldo), con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni sono stabilite le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 446.

Al riguardo, con decreto 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998,è stato stabilito all'art. 1 che il versamento dell'acconto dell'IRAP da parte dei predetti soggetti è effettuato in favore delle regioni e province autonome previa istituzione, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997, presso la Tesoreria centrale dello Stato di specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e province autonome.

Per il versamento dell'acconto dell'IRAP gli anzidetti soggetti devono seguire le seguenti modalità:

- *Amministrazioni centrali dello Stato.*

Dette amministrazioni effettuano il versamento dell'IRAP con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti esistenti presso la Tesoreria centrale dello Stato come sopra indicato;

- *Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonché enti previdenziali elencati nella tabella* B *allegata alla legge n. 720 del 1984.*

Tali soggetti effettuano il versamento dell'IRAP con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la Tesoreria centrale ai conti correnti istituiti come sopra detto;

- *Amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo titolari, di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento; ordinatori secondari di spese statali nonché amministrazioni degli organi costituzionali.*

Detti soggetti effettuano i versamenti dell'IRAP con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali aperti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997, utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al decreto 24 marzo 1998;

- *Enti pubblici, elencati nella tabella* A *della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali.*

Tali soggetti effettuano il versamento dell'IRAP con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.

Si precisa, tra l'altro, che tra gli enti pubblici elencati nella tabella *A* della citata legge n. 720 del 1984 e successive modificazioni, sono ricompresi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- *Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati.*

Detti soggetti effettuano il versamento dell'IRAP mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere eseguiti con unico indicando nella specifica «periodo di riferimento» il mese di marzo 1998.

Si precisa, inoltre, che le società di capitali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58, della legge 5 maggio 1997, n. 127, sono ricomprese tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.

6. TERMINI DI VERSAMENTO.

I predetti soggetti passivi dell'IRAP provvedono a versare il relativo acconto dell'IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 applicando:

l'aliquota del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, sull'ammontare delle retribuzioni annue di lavoro dipendente;

l'aliquota del 6,6 per cento fino a 40 milioni e del 4,6 per cento fino a 150 milioni, sull'ammontare dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del TUIR, dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, nonché di quelli per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del medesimo TUIR.

Si ricorda che il versamento mensile dell'IRAP da parte dei soggetti in esame relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.

6.1. *Applicazione delle aliquote.*

Da quanto innanzi detto l'applicazione dell'imposta per i soggetti indicati nel paragrafo 6 in esame va effettuata ragguagliando a mese gli ammontari annui delle somme costituenti le basi imponibili.

Pertanto, qualora un ente pubblico impieghi un dipendente cui corrisponde, ad esempio una retribuzione di lire 35 milioni annue, ai fini della liquidazione mensile dell'IRAP occorrerà dividere per 12 l'ammontare stesso e sul risultato, pari a lire 2.916.666 (cioè un dodicesimo di 35 milioni), si applicherà l'aliquota del 9,6 per cento.

Qualora invece il predetto ente corrisponda a tale dipendente una retribuzione annua di lire 95 milioni, la stessa, ai fini della liquidazione mensile dell'IRAP, dovrà essere divisa in due scaglioni: il primo di lire 40 milioni e il secondo di lire 45 milioni.

Il ragguaglio mensile del primo scaglione determinerà un ammontare di lire 3.333.333 (1/12 di 40 milioni) cui si applicherà l'aliquota del 9,6 per cento, mentre il ragguaglio mensile del secondo scaglione comporterà la determinazione di un ammontare di lire 3.750.000 (1/12 di 45 milioni) cui si applicherà l'aliquota del 3,8 per cento.

Infine, qualora detto ente pubblico corrisponda al dipendente una retribuzione annua di lire 180 milioni, anche in questo caso si dovrà dividere l'anzidetta retribuzione in due scaglioni: il primo di 40 milioni per il quale si procederà come sopra evidenziato; il secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile è pari a lire 9.166.666 (1/12 di lire 110 milioni), su cui si applicherà l'aliquota del 3,8 per cento.

Si ricorda che sulla quota eccedente i 150 milioni non è dovuta alcuna imposta regionale sulle attività produttive.

Resta inteso che l'ente interessato potrà eseguire liquidazioni mensili dell'IRAP utilizzando metodi di calcolo diversi rispetto a quelli sopra illustrati, a condizione, tuttavia, che dal metodo utilizzato sulle retribuzioni corrisposte in ciascun mese, fino a concorrenza del primo scaglione (cioè 40 milioni), non risulti applicata un'aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione.

Il procedimento sopra illustrato, con l'applicazione delle aliquote previste per gli specifici rapporti, dovrà essere adottato anche con riferimento alle somme e ai valori afferenti ai rapporti indicati nell'art. 10, comma 1, erogati con cadenza mensile.

7. VERSAMENTO DEL SALDO E CONGUAGLIO.

L'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 24 marzo 1998 stabilisce che i soggetti in esame versano il saldo dell'IRAP tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell'IRAP.

Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede che per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997 possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'IRAP; la compensazione eseguita dovrà essere evidenziata in sede di dichiarazione annuale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 in esame, per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP.

8. SOGGETTI CON PERIODO DI IMPOSTA NON COINCIDENTI CON L'ANNO SOLARE.

A norma dell'art. 37 del decreto legislativo in esame, nei confronti dei soggetti «pubblici» il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, l'applicazione dell'IRAP e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'art. 36, comma 1, lettere *a), b)* ed *e),* del predetto decreto legislativo hanno effetto dal primo periodo d'imposta che ha inizio successivamente alla data del 10 gennaio 1998.

Il comma 2 del citato art. 37 dispone altresì che, per i soggetti il cui periodo d'imposta è in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed è iniziato dopo il 30 settembre 1997, l'applicazione dell'IRAP e l'abolizione dei contributi e tributi sopra indicati hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

Pertanto, con riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene che l'IRAP relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 dovrà essere versata unitamente a quella relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.

Per quanto riguarda i contributi (CSSN) versati, ancorché non dovuti, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 gli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 24 marzo 1998 possono essere portati in diminuzione dai versamenti mensili IRAP a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.

*
* *

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A3229

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 aprile 1998, n. 23.

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto
Alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle D'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Il predetto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

1) *Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.*

L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e

dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria.

Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Al riguardo si precisa, come chiarito con circolare n. 61 del 27 novembre 1997, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14 luglio 1997, ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un'interpretazione ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.

La prosecuzione volontaria non e ammessa qualora per gli stessi periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n. 184/1997).

2) *Requisiti contributivi.*

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, presso questo Istituto.

Si precisa che è da considerare contribuzione effettiva quella attinente a periodi lavorativi che hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e quindi a versamento contributivo, a periodi ricongiunti nonché a periodi riscattati. Al fine della determinazione di tale requisito non sono ammessi arrotondamenti.

Esempio:

servizio effettivo	1 anno	11 mesi	10 giorni +
ricong. legge n. 29/1979 ..		8 mesi	16 giorni +
riscatto		5 mesi	1 giorno =
TOTALE . . .	3 anni		27 giorni
			corrispondono a 36 mesi.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, è confermato il requisito minimo contributivo ridotto a dodici mesi, già previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano stati ancora materialmente versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile l'obbligo di iscrizione dell'assicurato all'Inpdap.

Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del quinquennio nel quale ricercare i trentasei ovvero i dodici contributi mensili, richiesti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine non sono, pertanto, da considerare:

i periodi di servizio militare di leva, servizio militare «non armato» (legge n. 772/1972), servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo (legge n. 1222/1971, legge n. 49/1987 e legge n. 288/1991);

i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. A tale proposito va precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla formazione del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli relativi all'astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi corrispondenti a quelli che

hanno dato luogo ad assenza facoltativa nell'ambito del rapporto d'impiego nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione er approfondimento della materia si rinvia a quanto specificato con circolare Inpdap n. 9 del 14 febbraio 1997;

i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge. Si rammenta che, allo stato attuale, le uniche forme di contribuzione figurativa per gli assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal decreto legislativo n. 564/1996 e precisamente, periodi di maternità, aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale europeo e Consigli regionali;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12, legge n. 335/1995, poi revocata per cessazione dello stato invalidante.

3) *Modalità di determinazione della contribuzione.*

Per la determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale da versare, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 184/1997, si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione. Nell'ipotesi in cui si siano verificate interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire i dodici mesi di contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.

La retribuzione media contributiva annua, così individuata, dovrà essere trasformata in retribuzione contributiva settimanale (dividendo l'importo per cinquantadue settimane) e, successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata l'aliquota di finanziamento al fine di determinare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.

L'aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria; essa corrisponde, pertanto, al 32,35% a decorrere dal 1° dicembre 1996, come stabilito dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si ricorda, a tale proposito, che l'art. 1, comma 241, della citata legge prevede che agli iscritti alle ex Casse pensionistiche gestite dall'Inpdap continui ad applicarsi l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzioni eccedenti «il limite della prima fascia pensionabile» che, per l'anno 1997, è pari a L. 63.054.000.

Qualora intervengano aumenti o diminuzioni delle aliquote di finanziamento dei contributi obbligatori, tali modifiche determineranno corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Per ciascun trimestre solare l'assicurato dovrà versare un importo pari a quello del contributo settimanale, come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.

L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale di L. 274.600. Tale importo, valido per l'anno 1997, rappresenta il 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS), secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge n. 338/1989 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 2).

Per esplicita previsione normativa (art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 184/1997), rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'AGO nel caso di minimi retributivi superiori a quelli sopra indicati.

In particolare per gli iscritti a questo Istituto, il minimale retributivo previsto per l'anno 1997 è di L. 14.110.000, mentre quello INPS, rapportato ad anno, è pari a L. 14.279.200; pertanto, per l'anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potrà essere inferiore al minimale INPS di L. 274.600, ferma restando la necessità di raffronto per gli anni successivi.

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione base imponibile, occorre fare riferimento a quella considerata ai fini pensionistici.

L'importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (art. 7, comma 5).

Nell'ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, si deve operare la contrazione del periodo da accreditare sia ai fini della misura che del diritto alla pensione. In tal caso si dovrà dividere la somma versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare e si considererà coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente così ricavato.

I contributi volontari si collocheranno temporalmente in corrispondenza dei sabati immediatamente precedenti la data di scadenza del periodo di versamento.

L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo

è calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 184/1997).

4) *Modalità di versamento.*

Per la prosecuzione volontaria, l'assicurato deve presentare apposita domanda di autorizzazione, alla sede periferica Inpdap territorialmente competente. È bene precisare che nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta per carenza dei requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria se presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (12 luglio 1997). Tale ipotesi alternativa dovrà essere espressamente prevista nell'apposito modello di pensione.

La domanda di autorizzazione va corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite (modello 98.2) che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato

Questo Istituto provvederà a concedere la relativa autorizzazione al versamento, con l'indicazione dell'importo dei contributi volontari dovuti.

La facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di c/c postale rilasciati da questo Istituto e i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione (art. 8, comma 1).

I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data del rilascio dell' autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.

Ad esempio, in caso di domanda presentata il 18 agosto 1997 e di autorizzazione rilasciata il 20 ottobre 1997, il versamento del contributi volontari relativi al periodo 23 agosto 1997 (primo sabato successivo alla presentazione della domanda) - 30 settembre 1997 ed al periodo 1° ottobre 1997 (inizio del trimestre in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione) e 31 dicembre 1997, dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 1998.

Il versamento dei contributi volontari relativo al periodo 1° gennaio 1998/31 marzo 1998, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1998.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 184/1997, la contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Fermo restando i motivi ostativi indicati nel successivo comma 2 dello stesso art. 6, anche in questa ipotesi, il contributo volontario riferito a periodi precedenti la domanda dovrà essere versato entro il trimestre solare successivo a quello relativo alla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 8, comma 2).

I termini sopra indicati sono perentori e le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8, comma 3).

Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

I versamenti devono essere, altresì, sospesi durante i periodi di rioccupazione e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Soltanto qualora l'assicurato intenda ottenere la rideterminazione del contributo volontario assegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, può presentare, come già detto, domanda, a tal fine, entro centottanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

5) *Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici.*

Si precisa che i contributi volontari sono parificati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori.

Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, l'art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo.

Per completezza di informazione, si rinvia a quanto indicato da questo Istituto con circolare n. 61 del 27 novembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, in merito alla possibilità di effettuare versamenti volontari, per i periodi non coperti da contribuzione, nel caso di lavoro prestato a tempo parziale.

Il presidente: SEPPIA

98A3261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 aprile 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Beate Westrick, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bologna.

In data 14 apirle 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Frédéric Bouilleux, console onorario della Repubblica francese a Venezia.

98A3288-98A3289

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 14 aprile 1998:

Borsellino Matteo, notaio residente nel comune di Sambuca di Sicilia, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Ribera, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lanzavecchia Marco, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Polimeni Rossella, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Camerano, distretto notarile di Ancona, con l'anzidetta condizione;

Grasso Domenico, notaio residente nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Sedico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capocasale Giulio, notaio residente nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Crotone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Matteis Giovanni, notaio residente nel comune di Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Chieti, con l'anzidetta condizione;

Tragnone Giuseppe, notaio residente nel comune di Miglianico, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Chieti, con l'anzidetta condizione;

Colantonio Elena, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Lanciano, distretto notarile di Chieti, con l'anzidetta condizione;

Quaglione Pierluigi, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Vasto, distretto notarile di Chieti, con l'anzidetta condizione;

Barbaglio Giovanni, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Galli Massimo, notaio residente nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Siffredi Alberto, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Fossano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gori Marco, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesenatico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tiani Sergio, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesenatico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Faetani Stefania, notaio residente nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Baldassarri Roberto, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Consoli Lucio, notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Aulla, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bianchi Alessandro, notaio residente nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Miccoli Mario, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Tamma Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Livorno, trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Gigliotti Concetta, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Neroni Aita Antonella, notaio residente nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Tolentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Majoni Enrico, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Borgomanero, distretto notarile di Novara, con l'anzidetta condizione;

Tripodi Rita, notaio residente nel comune di Delianuova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Catalano Gianluca, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mede, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sioni Luca, notaio residente nel comune di Pordenone, trasferito nel comune di San Vito al Tagliamento, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Zichichi Marcello, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Andreani Federico, notaio residente nel comune di Gubbio, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Pistilli Vincenzo, notaio residente nel comune di La Maddalena, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Olbia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bolognini Carlo, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Carlini Giovanni, notaio residente nel comune di Sorso, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Pianu Francesco, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Santangelo Egidio, notaio residente nel comune di Augusta, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Floridia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Minniti Giuseppe, notaio residente nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Priolo Gargallo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Milvio Maria Beatrice, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Sondrio, con l'anzidetta condizione;

Ciampini Biagio, notaio residente nel comune di Civitella del Tronto, distretto notarile di Teramo (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ansalone Maria Pia, notaio residente nel comune di Mercato San Severino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Grugliasco, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione;

Di Natale Francesco, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Delfino Alessandro, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Latisana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pancera Maria Benedetta, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione;

Gava Marco, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Chioggia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dussin Antonio, notaio residente nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Cortellazzo Roberto, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di San Michele al Tagliamento, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Mendola Salvatore, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Domodossola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Berlini Claudio, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Legnago, distretto notarile di Verona, con l'anzidetta condizione;

Brando Paolo, notaio residente nel comune di Vicenza, è trasferito nel comune di Dueville, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Bonato Alberto, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

98A3265

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1772,44
ECU	1958,19
Marco tedesco	988,81
Franco francese	294,97
Lira sterlina	2977,70
Fiorino olandese	878,14
Franco belga	47,910
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	259,28
Lira irlandese	2493,29
Dracma greca	5,707
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1239,21
Yen giapponese	13,501
Franco svizzero	1189,16
Scellino austriaco	140,55
Corona norvegese	238,18
Corona svedese	231,08
Marco finlandese	325,85
Dollaro australiano	1151,91

98A3370

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Decreto G n. 36 del 12 gennaio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 3 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 250 mg, 25 compresse 200 mg, 25 compresse 400 mg, 25 compresse 800 mg, 35 compresse 800 mg, flacone sospensione orale 100 ml, tubo unguento oftalmico 4,5 g, tubo crema 3 g, tubo crema 10 g.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 08998480159.

Numeri A.I.C.:

3 flac. polvere per soluzione iniettabile 250 mg: 032927016/G (in base 10), 0ZDV98 (in base 32);

25 compresse 200 mg: 032927028/G (in base 10), 0ZDV9N (in base 32);

25 compresse 400 mg: 032927030/G (in base 10), 0ZDV9Q (in base 32);

25 compresse 800 mg: 032927042/G (in base 10), 0ZDVB2 (in base 32);

35 compresse 800 mg: 032927055/G (in base 10), 0ZDVBH (in base 32);

flac. sospensione orale 100 ml: 032927067/G (in base 10), 0ZDVBV (in base 32);

tubo unguento oftalmico 4,5 g: 032927093/G (in base 10), 0ZDVCP (in base 32);

tubo crema 3 g: 032927079/G (in base 10), 0ZDVC7 (in base 32);

tubo crema 10 g: 032927081/G (in base 10), 0ZDVC9 (in base 32).

Produttore:

per le forme farmaceutiche: compresse, sospensione orale e crema: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Segix Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36;

per le forme farmaceutiche: polvere per soluzione iniettabile e ungento oftalmico: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società The Wellcome Foundation Ltd, nello stabilimento sito in Dartford - Kent (Regno Unito).

Composizione:

flaconcini polvere per soluzione iniettabile 250 mg: un flaconcino contiene: principio attivo: aciclovir 250 mg; eccipienti: sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 200 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 200 mg; eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 400 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 400 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E172) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 800 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 800 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E132), magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone sopensione orale 100 ml: 5 ml di sospensione contengono: principio attivo: aciclovir 400 mg; eccipienti: sorbitolo (70%) non cristallizzabile, glicerolo, cellulosa dispersibile, metile pidrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo unguento oftalmico 4,5 g: un grammo contiene: principio attivo: aciclovir 30 mg; eccipienti: vaselina bianca (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo crema 3 g e 10 g: un grammo contiene: principio attivo: aciclovir 50 mg; eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, glicol propilenico, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

la forma polvere per soluzione iniettabile è indicata nelle: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati;

le forme compresse e sospensione orale sono indicate: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster;

la forma crema è indicata: nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitale primario o recidivante, herpes delle labbra;

la forma unguento oftalmico è indicata: per il trattamento delle cheratiti (infiammazioni della cornea) da herpes simplex.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flac. polvere per soluzione iniettabile 250 mg: classe «A»; prezzo L. 67.100, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 200 mg: classe «A»; prezzo L. 27.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 400 mg: classe «A»; prezzo L. 54.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 800 mg: classe «A»; prezzo L. 109.700, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

35 compresse 800 mg: classe «A»; prezzo L. 153.500, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone sospensione orale 100 ml: classe «A»; prezzo L. 45.000, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 tubo unguento oftalmico 4,5 g: classe «A»; prezzo L. 14.000, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 tubo crema 3 g: classe «C»;

1 tubo crema 10 g: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zofran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 919 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: ZOFRAN:

1 soluzione iniettabile 4 mg 2 ml - A.I.C. n. 027612035;

2 soluzioni iniettabili 4 mg 2 ml - A.I.C. n. 027612050.

Titolare A.I.C.: società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, n. 2, 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È prorogata l'estensione delle indicazioni alla «nausea e vomito postoperatori (PONV) in pazienti pediatrici». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 58 del 9 febbraio 1998

Specialità medicinale: SPORANOX:

8 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027808017.

Titolare A.I.C.: società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via M. Buonnarroti, n. 23 - Cologno Monzese (Milano).

Modifiche apportate:

Estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginale, pityriasis versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina. Onicomicosi sostenute da dermatofiti e/o lieviti;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi (compresa la meningite criptococcica), istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3127

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 130 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: MORNIFLU:

20 compresse 350 mg - A.I.C. n. 027238056.

Titolare A.I.C.: società Master Pharma S.r.l., via Firenze, 8/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato. Eccepienti: calcio fosf. bib. biidrato (eliminato), cellulosa microcristallina (eliminata), sodio carbossimetilamido (eliminato), polisorbato 20 (eliminato), metildrossipropilcellulosa 12,5 mg, magnesio stearato 3 mg, sodio laurilsolfato 1 mg, silice colloidale idrata 0,5 mg, lattosio 58 mg, crospovidone 25 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 130 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: MORNIFLU:

20 compresse 700 mg - A.I.C. n. 027238068;

30 compresse 700 mg - A.I.C. n. 027238082.

Titolare A.I.C.: società Master Pharma S.r.l., via Firenze, 8/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato. Eccepienti: calcio fosf. bib. biidrato (eliminato), cellulosa microcristallina (eliminata), sodio carbossimetilamido (eliminato), polisorbato 20 (eliminato), metildrossipropilcellulosa 25 mg, magnesio stearato 6 mg, sodio laurilsolfato 2 mg, silice colloidale idrata 1 mg, lattosio 116 mg, crospovidone 50 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 130 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: MORNIFLU:

20 compresse 350 mg - A.I.C. n. 027238056;

20 compresse 700 mg - A.I.C. n. 027238068;

30 compresse 700 mg - A.I.C. n. 027238082.

Titolare A.I.C.: società Master Pharma S.r.l., via Firenze, 8/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

98A3132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emagel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 140 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: EMAGEL:

1 fl 500 ml + raccordo - A.I.C. n. 020310013.

Titolare A.I.C.: società Behringwerke Ag, Marburgÿlahn.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, in sostituzione.

È approvata la sostituzione della confezione da: 1 fl 500 ml + raccordo - A.I.C. n. 020310013 a 1 fla. 500 ml - A.I.C. n. 020310025.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C. n. 020310013, già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 151 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: INDOCID:

gel 25 g - A.I.C. n. 027513011;

gel 50 g - A.I.C. n. 027513023.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È approvata la riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi.

98A3129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 157 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: TRIASPORIN:

8 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027814019.

Titolare A.I.C.: società Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale F. Testi, 330 - Milano.

Modifiche apportate:

Estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginale, pityriasis versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina. Onicomicosi sostenute da dermatofiti e/o lieviti;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi (compresa la meningite criptococcica), istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itrizole»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 158 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: ITRIZOLE:

8 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027822028.

Titolare A.I.C.: società Cilag Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano).

Modifiche apportate:

Estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginale, pityriasis versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina. Onicomicosi sostenute da dermatofiti e/o lieviti;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi (compresa la meningite criptococcica), istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Altosone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 168 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: ALTOSONE:

crema, pomata e lozione.

Titolare A.I.C.: società Essex Italia S.p.a., via Serio, 1 - 20141 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Altosone, crema A.I.C. n. 027783012, pomata A.I.C. n. 027783024 e lozione A.I.C. n. 027783036 prodotti anteriormente al 3 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 426/1997 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oppure, se anteriore, dal 3 maggio 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optalidon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 190 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: OPTALIDON:

Titolare A.I.C.: società Novartis Consumer Health S.p.a., s.s. Varesina 233, Km. 20,50 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Optalidon 25 confetti A.I.C. n. 005125012 e Optalidon AD 6 supposte A.I.C. n. 005125024, prodotti anteriormente al 3 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 420/1997 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico sino alla data di scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Triaminic, Triaminicflu, Triaminic nasale, Tavegil, Formitrol tosse, Neo-Formitrol, Neo-Formitrol Strong, Dynamisan, Neo-Optalidon, Pursennid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 191 del 23 marzo 1998

Specialità medicinali: TRIAMINIC, TRIAMINICFLU, TRIAMINIC NASALE, TAVEGIL, FORMITROL TOSSE, NEO-FORMITROL, NEO-FORMITROL STRONG, DYNAMISAN, NEO-OPTALIDON, PURSENNID:

Titolare A.I.C.: società Novartis Consumer Health S.p.a., s.s. Varesina 233, Km. 20,50 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni delle specialità medicinali Triaminic 12 confetti A.I.C. n. 016897035, Triaminicflu 10 compresse effervescenti A.I.C. n. 028195016, Triaminic Nasale spray nasale 15 ml A.I.C. n. 020884021, Tavegil 10 compresse 1 mg A.I.C. n. 021001033 e gel 0,03% 20 g A.I.C. n. 021001045, Formitrol Tosse 20 compresse orosolubili 75 mg. A.I.C. n. 031226018, Neo-Formitrol 20 pastiglie A.I.C. n. 032250019, Neo-Formitrol Strong 20 pastiglie A.I.C. n. 032250021, Dynamisan 20 flaconi soluzione orale 3g/10 ml A.I.C. n. 029256017, Neo-Optalidon 2 confetti A.I.C. n. 025319031 e 8 confetti A.I.C. n. 025319043, Pursennid 40 confetti A.I.C. n. 004758025, prodotti anteriormente al 3 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 417/1997 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico sino alla data di scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 192 del 23 marzo 1998

Specialità medicinali: ORASEPTIC:

colluttorio flacone 100 ml - A.I.C. n. 019971074;

colluttorio flacone 200 ml - A.I.C. n. 019971086;

colluttorio 12 bustine 15 ml - A.I.C. n. 019971100.

Titolare A.I.C.: società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.p.a., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È approvata la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi.

98A3128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lixidol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 193 del 23 marzo 1998

Specialità medicinali: LIXIDOL, tutte le confezioni.

Titolare A.I.C.: società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Lixidol, prodotti anteriormente al 10 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 326/1997 del 25 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 10 marzo 1997».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3117

Comunicato concernente «autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Efridol"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto A.I.C.: n. 531/1997 del 10 dicembre 1997», relativo alla specialità medicinale «EFRIDOL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, alla pag. 106 prima colonna ove è scritto: «30 compresse da 100 mg 30 compresse da 200 mg e 30 bustine di granuli per soluzione orale da 100 mg», si intenda scritto: «30 compresse da 100 mg, 30 compresse da 200 mg e 30 bustine di granuli per sospensione orale da 100 mg». Ove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:» ove è scritto «30 bustine di granuli per soluzione orale da 100 mg A.I.C. n. 032932030 (in base 10) 0ZF05Y (in base 32)», di intenda scritto «30 bustine di granuli per sospensione orale da 100 mg A.I.C. n. 032932030 (in base 10) 0ZF05Y (in base 32)». Ove è indicato: «Composizione:» ove è scritto «una bustina di granuli per soluzione orale contiene:», si intenda scritto «una bustina di granuli per sospensione orale contiene:».

98A3102

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ferrara, Ragusa, Cuorgnè, Prascortano Licata, Monte S. Savino, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Salemi.

Con decreto interministeriale n. 691 datato 6 marzo 1998 è disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Batteria D.A.T. «Coronella» sito nel comune di Ferrara e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 188, mappale n. 35 del N.C.T. della superficie di mq. 3.256, iscritta tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 693 datato 6 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Ragusa e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 77, mappale 102-140 del N.C.T. ed alla partita 7115, foglio 77, particelle 100-101-102-139-140 e 250 per una supeficie complessiva di mq 1.782, iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 692 datato 6 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quel la dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Ex Poligono T.S.N.» sito nei comuni di Cuorgnè (Torino) e di Prascorsano (Torino) riportato, rispettivamente, nel catasto del comune censuario di Cuorgnè alla partita 1, foglio 8, mappale 885 di mq. 7.985 del N.C.T. ed alla partita 915, foglio 8, mappale 885 del N.C.E.U. e nel catasto del comune censuario di Prascorsano alla partita 1870, foglio 7, mappale 234 di mq. 576 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 8.561, iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 687 datato 6 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Poligono T.S.N. sito nel comune di Licata (Agrigento) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 10761, foglio 122, mappale n. 16 e 17 del N.C. della superficie di mq. 2.260, iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 690 datato 6 marzo 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale poligono T.S.N. sito nel comune di Monte S. Savino (Arezzo) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 317 foglio n. 21, mappale n. 41, ed alla partita n. 1, foglio n. 21, mappale n. 42, del N.C.T. ed alla partita n. 217, foglio n. 21, mappale n. 42, sub 1 - sub 2 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 9.450 iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 686 datato 6 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «ex poligono tiro a segno nazionale» sito nei comuni, di Petralia Soprana e Petralia Sottana riportate, rispettivamente, nel catasto del comune censuario di Petralia Soprana alla partita 9141, foglio di mappa n. 6, particella n. 279, e nel catasto del comune censuario di Petralia Sottana alla partita n. 9546, foglio di mappa n. 35, particella n. 218, per una superficie complessiva di Ha.0035.39 iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

Con decreto interministeriale n. 688 datato 6 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale ex poligono T.S.N. sito nel comune di Salemi (Trapani) e riportato nel comune censuario medesinio alla partita n. 15680, foglio n. 80, mappale n. 253, del N.C.T. ed alla partita n. 3793, foglio n. 80, mappale n. 254, del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 924 iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito.

98A3293

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiani agricoltori - Sede regionale dell'Umbria, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara», già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 18 novembre 1995, in cui è prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica del momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Baschi (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampleografica:

vitigni fondamentali: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;

vitigni complementari: Aleatico, Barbera, Cabernet franc, Canaiolo, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Montepulciano, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» comprende, in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto, relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, così delimitato:

«partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Ciconia di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all'innesto con la strada statale 79-*bis*. Il confine prosegue sulla strada statale 79-*bis* in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sottoelencati:

altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative, con esclusione del fondo valle umidi e non sufficientemente soleggiati;

densità di impianto: quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le quantità massime di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere le seguenti:

	tonnellate
	—
«Lago di Corbara»	9,0
«Lago di Corbara» Cabernet sauvignon	8,0
«Lago di Corbara» Merlot	9,0
«Lago di Corbara» Pinot nero	8,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori amministrativi dei comuni di Baschi e Orvieto, in provincia di Terni.

Nella vinificazione devono essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per i casi preesistenti di aziende singole e/o associate che dimostrino al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di aver imbottigliato il vino «Lago di Corbara» ad indicazione geografica e il vino «Lago di Corbara» ad indicazione geografica tipica, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lago di Corbara»:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso gradevole;

sapore: sapido, armonico, a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Lago di Corbara» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico intenso;

sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Lago di Corbara» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico intenso;

sapore: pieno, vellutato, con ricordi di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Lago di Corbara» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopracitati possono presentare percezione di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

È consentito altresì l'uso della indicazione «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purchè le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo in bottiglie, tipo «bordolese» o «borgognotta», di capacità non superiore a 5,0 litri e non inferiore a 0,375 litri e chiuse con tappo di sughero.

98A3264

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale alla società cooperativa Altinia fra lavoratori, in Venezia - Mestre

Con decreto ministeriale 30 marzo 1998 è stata prorogata per un periodo di sei mesi la gestione commissariale della società cooperativa Altinia fra lavoratori, con sede in Venezia - Mestre.

98A3230

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Val Vibrata (provincia di Teramo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Torano Nuovo.

Il Direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 marzo 1998, ha nominato il sig. dott. Augusto Broggi, commissario liquidatore ed i signori Raffaello Carinci, dott. Carmine De Benedittis, rag. Luciano Perini, componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Val Vibrata (provincia di Teramo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Torano Nuovo (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 22 marzo 1998.

98A3266

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Montesanto - Soc. coop. a r.l.», in Vito d'Asio

Con deliberazione n. 834 dd. 20 marzo 1998 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 c.c., della «Cooperativa agricola Montesanto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vito d'Asio, costituita il 19 novembre 1983 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto con studio in Pordenone, via Colonna, 12.

98A3262

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 718 dd. 13 marzo 1998 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 c.c., senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1) «Gruppo supporto sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituito il 23 ottobre 1990, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

2) «Cooperativa Lidia fra pulitrici Trieste - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'8 marzo 1972, per rogito notaio dottor Vladimiro Clarich di Trieste;

3) «Cooperativa Incontro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maiano, costituita il 25 maggio 1994, per rogito notaio dott. Italico Mareschi di San Daniele del Friuli;

4) «Felicità cooperativa sociale a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 17 marzo 1977, per rogito notaio dott. Maria Francesca Arcidiacono di Gorizia;

5) «Vigne e Grandi Vini - Soc. coop. a r.l. tra viticoltori vinificatori del Friuli-Venezia Giulia», con sede in Cormons, costituita il 4 agosto 1994, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia.

98A3263

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

statistica economica - S02X: disciplina indicata: «Statistica economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A3292

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di psicologia intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

discipline demoetnoantropologiche - M05X: disciplina indicata: «Antropologia culturale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A3291

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 febbraio 1998 concernente: «Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate per l'anno scolastico 1997-98». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* dove è riportata la data, a pag. 16, seconda colonna, dove è scritto: «Roma, 20 *marzo* 1998», leggasi: «Roma, 20 *febbraio* 1998».

98A3318

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 marzo 1998 concernente: «Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore, per l'anno scolastico 1997-98. (Ordinanza n. 65)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1998).

Nell'intestazione dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata sia nel sommario a pag. 2, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, che a pag. 16, seconda colonna, dove è scritto: «ORDINANZA 20 *marzo* 1998», leggasi: «ORDINANZA 20 *febbraio* 1998»; inoltre, in calce alla suddetta ordinanza, dove è riportata la data ed è scritto: «Roma, 20 *marzo* 1998», leggasi: «Roma, 20 *febbraio* 1998».

98A3317

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 3 0 9 8 *

L. 1.500